

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi (già A.C. 3431 A/R)**

Relazione tecnica

(aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)

ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Comma 1 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi dall'anno 2009 all'anno 2012)

La disposizione proroga al 31/12/2022 il termine, attualmente fissato al 31/12/2021, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, con il presente comma sono prorogate al 31 dicembre 2022, ove previste, le relative autorizzazioni ad assumere.

La disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012).

La disposizione proroga al 31/12/2022 il termine, attualmente fissato al 31/12/2021 per procedere alle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (relative a specifiche esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3, lett. a) – Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020)

Comma 3, lett. b) - Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013).

Le disposizioni in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis (Procedure stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D.lgs 75/2017)

Prevede il differimento del termine al 31/12/2024 (dal 31/12/2022) entro cui portare a compimento le procedure di stabilizzazione previste all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, nonché lo slittamento al 31/12/2023 (dal 31/12/2022) entro il quale devono essere maturati i requisiti previsti alla lettera c) del medesimo art. 20, comma 1. Poiché si interviene su termini non ancora scaduti, la disposizione non ha effetti per la finanza pubblica in quanto introduce modifiche di carattere ordinamentale, fermi restando i limiti finanziari previsti a legislazione vigente.

Comma 4 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5, lettera a) (Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nella carriera prefettizia)



giugno 2020, gestito dalla Commissione RIPAM, per 2133 unità di funzionario amministrativo, area terza, fascia retributiva F1, nel quale l'Avvocatura ha messo a bando, appunto, n. 24 unità di funzionari (il cui onere complessivo ammonterebbe a € 71.704,94, considerando il costo unitario di una unità di area Terza – fascia retributiva F1 paria a € 35.852,50).

Pertanto, anche qualora la facoltà di cui all'art. 3 della legge n. 56/2019 venisse prorogata oltre il 2021 residuerebbe un budget pari a € 918.821,88 (ovvero: € 1.132.021,82-141.495-71.704,94).

Comma 7 (Termine per la conclusione delle procedure di reclutamento in corso relative al Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca)

La disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La medesima disposizione, inoltre, prevede l'integrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 con i candidati risultati idonei. Si prevede che, ai fini delle immissioni in ruolo degli idonei ivi indicati, l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti e disponibili per docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado avverrà dando priorità ai vincitori del concorso ordinario.

Le assunzioni avvengono nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nei limiti dei posti vacanti e disponibili a legislazione vigente nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8 (Assunzioni straordinarie di personale delle forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposizioni legislative)

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

La disposizione, concernente la proroga delle disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riveste carattere meramente ordinamentale e procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9 (Proroga dei termini per le assunzioni straordinarie e relative autorizzazioni ad assumere del Ministero dell'economia e delle finanze).

La disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 10 (Proroga dei termini in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico).

La disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 11 a 11-quinquies (Modalità di rinnovo diritti di uso frequenze nell'ambito dei sistemi 5G e attività della Task Force 5G)

Si definiscono le modalità di rinnovo, nell'ambito dei sistemi 5G, dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26,5-27,5 GHz fino al termine massimo del 31 dicembre 2024, prevedendo da parte di tutti gli attuali titolari dei diritti l'uso in scadenza al 31 dicembre 2022 l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 11, comma 9, del dlgs n. 207/2021 una specifica istanza (comma 11) e demandando all'Autorità di settore la quantificazione dei contributi da versare in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella GURI n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto oggetto di rinnovo, al progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga (comma 11-bis).

Dai commi 11 e 11-bis, non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 11-ter prevede che le condizioni di utilizzo successive delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire la Decisione della Commissione (EU) 2020/590, saranno



oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello Sviluppo economico con gli operatori beneficiari delle proroghe. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si prevede, inoltre, al comma 11-quater l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un tavolo tecnico permanente per esaminare le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 11-quinquies al fine di garantire il proseguimento dell'attività della Task Force 5G, in relazione ai compiti, attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dal comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'autorizzazione a favore del suddetto Ministero di avvalersi, nel limite massimo di spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, fino a cinque unità di personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, che il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente.

Il comma 11-sexies dispone che agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo per il commercio equo e solidale) che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 12, lettera a) (Piano integrato di attività e organizzazione)

La proposta normativa di cui al **comma 11, lettera a)**, è volta a dare attuazione all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata il 2 dicembre scorso sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività organizzazione. In particolare, la conferenza ha rappresentato l'opportunità di differire il termine per l'adozione del Piano tipo. Pertanto il predetto termine viene differito al 31 marzo 2022. Conseguentemente, anche l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 80 del 2021 con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano, viene differita al medesimo termine. Si prevede, inoltre, che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica.

Si dispone, infine, che, in sede di prima applicazione il piano sia adottato entro i trenta giorni successivi al termine del 31 marzo 2022. Conseguentemente, fino a tale termine non trovano applicazione le disposizioni ivi indicate, che sono state assorbite dal Piano.

Comma 12, lettera a-bis)

La disposizione prevedendo l'autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui all'art. 7, comma 1, del DL n. 80/2021 e fino ad ulteriori 300 unità di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12, lett. b) (Proroga dei termini per le assunzioni straordinarie del Ministero dell'economia e delle finanze).

La disposizione in esame, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, **anche attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici** ferme restando le unità assumibili e le risorse già autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12-bis.

La disposizione, nel prevedere la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze di scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici con riferimento alle autorizzazioni ad assumere previste dall'art. 44 della legge n. 238/2021, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza



pubblica, in quanto i previsti scorrimenti di graduatorie vigenti avverranno nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla richiamata norma.

Comma 12-ter.

La disposizione, nel prevedere la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze di scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici con riferimento alle autorizzazioni ad assumere previste dall'art. 11-bis, comma 13, del d.l. n. 73/2021, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i previsti scorrimenti di graduatorie vigenti avverranno nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla richiamata norma.

Comma 12-quater.

La disposizione estende ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità di procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del DL 152/2021, al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026. Il citato comma 10 dell'articolo 31-bis del DL 152/2021 autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la possibilità di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto decreto legislativo, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con oneri a carico dei propri bilanci. La disposizione non determina nuovi oneri in quanto è fatto salvo il rispetto del limite finanziario della spesa per le forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010

Comma 13 (Adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM)

Nel prorogare dal 31 gennaio al 31 luglio 2022 il termine previsto, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ai fini dell'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello degli Uffici di diretta collaborazione, istituisce anche una nuova posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR.

La disposizione che posticipa al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre agli oneri complessivi derivanti dall'istituzione della posizione di funzione dirigenziale di livello generale, comprensivi dell'incremento contrattuale prudenziale del 3,78 per cento in virtù del rinnovo contrattuale 2019-2021, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 (rateo pari a 9/12) e a euro 224.033 a decorrere dall'anno 2023, illustrati nella tabella che segue, si provvede ai sensi del successivo comma 28-sexies.

QUALIFICA	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo stato)	Incremento contrattuale 2019-2021 3,78%
				-



<i>Dirigente I fascia CSR</i>	156.000	59.873	215.873	224.033
-----------------------------------	---------	--------	---------	---------

Comma 13-bis

La disposizione novella l'articolo 10 del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - che prevede che le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house - disponendo altresì che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle predette società, per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque al massimo fino al 30 giugno 2026, non trovano applicazione i limiti fissati dagli articoli 19, 21 e 23 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti connessi si fa fronte con le risorse già individuate nell'ambito delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni interessate con le società in house, di cui al comma 1 dello stesso articolo 10 del D.L. n. 77/2021.

Comma 14 (Espletamento di procedure concorsuali del Ministero dell'Interno)

La disposizione proroga il termine al 31 dicembre 2022, al fine di consentire al Ministero dell'Interno di espletare le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 del dPCM 24 aprile 2018 e ai sensi dell'art. 13 del dPCM 20 agosto 2019.

La disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'Interno può portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dai ddPCM 24 aprile 2018 e 20 agosto 2019, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **(Validità di graduatorie concorsuali)**

Comma 15 (Validità graduatorie concorsuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione, concernente la validità di graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 16 (Potenziamento dell'attività informativa)

La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Comma 17 (Garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

La disposizione, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.



La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Comma 18 (Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

La disposizione, concernente la proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 19-23 (Proroga DIS)

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 24

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo.

Comma 25

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incarico del Presidente del CNEL è a titolo gratuito.

Commi 25-bis-25 quater

Il comma 25-bis prevede la proroga al 30 settembre 2022 del termine fissato dall'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la presentazione dei bilanci preventivi, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Contemporaneamente, difatti, è previsto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere di commercio che hanno già completato gli accorpamenti o non sono tenute dalla legge ad accorparsi, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In applicazione della disposizione in esame, ai fini della quantificazione del costo complessivo degli emolumenti, si segnala che i Presidenti delle Camere di commercio erano beneficiari di un'indennità definita in base al DPR 363/2001. La riforma di riorganizzazione territoriale delle Camere di commercio ha ridotto il numero complessivo delle Camere da 105 a 60.

Pertanto, all'esito di tale percorso, con il comma 25-bis ipotizzando un'indennità media di 55 mila euro l'importo complessivo delle indennità da destinare ai Presidenti delle Camere di commercio sarebbe pari a circa 3.300.000 euro su base annua. Per quanto riguarda invece il costo complessivo degli emolumenti dei membri delle Giunte, considerata una quantificazione forfetaria dell'emolumento mediamente pari a 1/3 di quella del Presidente - quindi circa 18.400 euro - e il numero totale dei componenti pari a 384, l'importo necessario a coprirne i compensi sarebbe di euro 7.065.600. Quanto ai componenti dei Consigli, che in totale saranno 1.392, ipotizzando 4 riunioni l'anno e un gettone di presenza pari a 200 euro a seduta, il costo complessivo sarebbe pari a circa 1.113.600 euro. La disposizione, quindi, nel suo complesso, per tutti gli organi camerali impatterebbe per non oltre euro 11.479.200.

Si prevede espressamente per le camere che hanno ancora in corso gli accorpamenti la proroga del divieto ad erogare compensi fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli accorpamenti.

Nel 2022 le camere di commercio che hanno già completato gli accorpamenti o che per legge non sono tenute a farli sono 55 - è prevedibile che le altre camere completeranno nell'anno in corso gli accorpamenti -. Il costo complessivo per gli emolumenti degli organi delle camere di commercio per il 2022 è dunque pari a 10.522.600.



La disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5,9 milioni di euro a regime, a cui si provvede, ai sensi del comma 25-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 25-quater prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del processo di riorganizzazione del nuovo assetto territoriale del sistema camerale siciliano. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene per consentire alla Regione siciliana un termine più lungo per riorganizzare il proprio sistema camerale.

Comma 26

La disposizione, limitandosi a differire al 31 marzo 2022 il termine riguardante il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato degli LSU, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 26-bis, 26-ter

La norma prevede la proroga al 31 marzo 2022 delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2000, e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 280 del 1997, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del d. lgs. n. 468 del 1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, avviate nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia), sulla base dell'art.1, comma 446, della legge n. 145 del 2018.

Tali procedure consentono di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 marzo 2022, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, per consentire il completamento della procedura di stabilizzazione dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge n. 510 del 1996, la norma prevede la proroga anche per l'anno 2022 della possibilità che essi siano assunti, a tempo indeterminato, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse già destinate alle citate stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 26-ter

La norma dispone la proroga delle convenzioni di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal MLPS con le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al c.d. bacino LSU a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno nelle more dell'attuazione da parte delle Regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori.

La proroga delle convenzioni disposta di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dette convenzioni sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



L'onere derivante dalla proroga di cui alla presente disposizione, gravante sul FSOE, viene stimato sulla base dei dati trasmessi al MLPS all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per l'anno 2021 l'onere complessivo è stato determinato in € 22.762.884,43, con DD nn. 2/2021, 26/2021, 30/2021

Comma 27

La norma attiene alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità presenti nella regione Calabria. La regione ha comunicato che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) già stabilizzati sono 2140 e che i LPU ancora da stabilizzare sono 13. Si tratta di una platea non suscettibile di ampliamento e quindi da considerare come definitiva.

L'importo del contributo statale già erogato agli LSU ai sensi del DPCM 16 febbraio 2021 è pari a euro 9.296,22 annui. Pertanto, la misura del corrispondente contributo finalizzato alla stabilizzazione degli LPU della regione Calabria comporta un onere complessivo a regime di euro 20.014.761,66 annui.

All'onere derivante dalla presente disposizione pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 27-bis

La disposizione introduce la possibilità per la regione Calabria di avviare, per gli anni 2022-2023, procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile. Tali procedure potranno valorizzare anche le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Il **comma 28** dispone la proroga, se inferiore fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, dell'efficacia dei contratti di collaborazione già autorizzati dagli uffici periferici del Ministero della cultura. ferma restando la durata massima di quindici mesi. Gli incarichi che in virtù della disposizione si intendono prorogare fino al 30 giugno 2022 (fermo restando comunque il limite di durata massima di quindici mesi) sono pari a:

- 445 per la DG ABAP (di cui 380 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso di 12.500 euro lordi per sei mesi) con un onere complessivo pari a 6.892.500 euro;
- 153 per la DG Musei (relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti, per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi), con un onere pari a 2.448.000 euro.
- **49 per la DG Biblioteche e diritto d'autore per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi, con un onere complessivo pari a 784.000 euro**

Considerato che l'articolo 24 sopra citato prevede un compenso massimo di 40.000 euro per i quindici mesi per singolo incarico e che la proroga avrebbe effetto per 6 mesi, l'onere complessivo stimato è pari a **10.124.500** euro per il 2022.

Alla **copertura** degli oneri, pari a euro **10.124.500** per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro **4.784.000**, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, **accantonamento del Ministero della cultura**, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.



Comma 28-bis

La norma proroga dal 30 settembre 2022 al 30 settembre 2023 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto restano ferme le facoltà e le limitazioni assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti locali.

Comma 28-ter

La disposizione si limita a fissare al 1° luglio 2022 il termine di pubblicazione da parte di onlus e cooperative sociali di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, pena una sanzione dell' 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 28-quater

La disposizione limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la facoltà per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di applicare alcune norme dettate in materia di semplificazione dei concorsi pubblici, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 28-quinquies

La disposizione limitandosi a modificare l'iter di riconoscimento dei titoli ivi contemplati non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 28-sexies

La disposizione reca la copertura finanziaria relativa all'istituzione della posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero delle Finanze, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, di cui al comma 13, per oneri pari a 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero..

Comma 28-septies

La disposizione limitandosi a coordinare le norme ivi contemplate non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-bis (Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

Proroga di 3 mesi i termini di cui all'art. 1, comma 143, primo periodo, della legge 145/2018, entro i quali gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2021 di cui al comma 139 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

ART. 1-ter (Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

La disposizione, nel modificare l'art. 48-bis del DL 104/2020 prevede che anche per l'anno scolastico 2021/2022 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010



facendo riferimento a contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato. La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la maggiore spesa rispetto a quella dell'anno 2019 può essere sostenuta solo nel rispetto del vincolo della sostenibilità finanziaria previsto dalla normativa vigente, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 33 del dl 34 del 2019, e dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti .

ART.1 -quater. (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

Commi 1 e 2. La norma, al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, prevede il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e per l'adolescenza, dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e dell'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Considerato che i medesimi obiettivi sono già perseguiti mediante le risorse stanziare dall'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede conseguentemente un incremento delle predette le risorse ripartito secondo le tabelle A e B allegate alla presente legge

Comma 3: Si prevede, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, l'assegnazione da parte delle regioni e delle province autonome di un contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia.

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. L'entità del contributo e i requisiti per l'accesso saranno stabiliti con decreto interministeriale in misura tale da consentire il rispetto del limite di spesa previsto. Le risorse in esame sono ripartite tra le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

Alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2022, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 4

Comma 4: prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

ART. 1-quinquies (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

Si prevede fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la proroga degli accordi quadro e delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.



ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 1 (Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

La disposizione di cui al comma 1, che proroga *sino al 31 dicembre 2023* il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati)

La disposizione di cui al comma 2, che proroga il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, di cittadini stranieri, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (Disposizioni in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

La disposizione di cui al comma 3, concernente i titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito e Irlanda del nord ai residenti in Italia, ha natura ordinamentale ed è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 4-5 (Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Il comma 4 prevede che le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

Gli oneri pari complessivamente, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 3 milioni di euro per l'anno 2022, trovano copertura, ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Comma 6 (Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

La disposizione di cui al comma 6, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-bis

Proroga sino al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-ter

Proroga sino al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale possono essere impiegate, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 6-quater

Prevede anche per l'anno 2024 l'assegnazione di un contributo di 200.000 euro alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

All'onere, pari ad euro 200.000 per l'anno 2024, si provvede mediante Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 2-bis (Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare)

La disposizione di cui al comma 1 riguarda la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni le province e le città metropolitane, ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. In tal senso, la lettera a) indica il nuovo termine nel 2 giugno 2022.

Con la lettera b) sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze della Commissione di secondo grado per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare. La medesima lettera b) prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire le modalità di concessione delle ricompense al valor militare e delle qualifiche in argomento. La lettera c), infine, dispone che non solo il Ministero della difesa ma anche la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'attuazione delle norme relative alle nuove competenze nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c), infine, dispone che non solo il Ministero della difesa ma anche la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'attuazione delle norme relative alle nuove competenze nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2-ter. (Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

Per i contribuenti decaduti da una rateizzazione prima dell'inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) conseguente all'emergenza epidemiologica, la disposizione riapre fino al 30 aprile 2022 il termine, scaduto lo scorso 31 dicembre 2021, per poter essere riammessi alla rateizzazione senza dover pagare le rate scadute del precedente piano di pagamento rateale decaduto.

La disposizione non è valutata idonea a determinare effetti finanziari negativi in quanto è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione debitoria).

A ciò si aggiunge che la disposizione in argomento estende la possibilità di essere riammessi ad un piano rateale solamente per un limitato periodo di tempo, ovvero fino al 30 aprile 2022, e non pare, pertanto, idonea ad interrompere le attività di recupero coattivo che l'agente della riscossione ha pianificato principalmente nella seconda parte dell'anno, atteso che nel primo periodo l'attività è concentrata sullo smaltimento delle notifiche delle cartelle che si sono accumulate durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) nonché di quelle relative ai nuovi carichi affidati, tempo per tempo, dagli enti creditori.

ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1 (Proroga di termini in materia di assemblee societarie)

Per quanto concerne il **comma 1** si evidenzia quanto segue: l'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 ha individuato, in deroga alle ordinarie disposizioni statutarie e legislative, le modalità di convocazione, di voto e di conferimento delle deleghe per le assemblee societarie (ivi compresi gli istituti di credito, le associazioni e le fondazioni) durante lo stato d'emergenza relativo alla pandemia in corso. Il comma 7 ha fissato al 31 luglio 2021 il termine per l'applicazione delle disposizioni in



deroga (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto legge n. 105 del 2021). La proposta in esame intende prorogare, novellando il citato articolo 106, il termine ivi previsto al 31 luglio 2022. La disposizione ha carattere ordinamentale e **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica

Inoltre, limitatamente agli adempimenti di natura civilistica, si prevede in particolare:

- *alla lettera a), una semplificazione degli adempimenti previsti a carico degli intermediari dalla disciplina antiriciclaggio, disponendo che, fermi gli altri obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2007 (ivi compreso l'obbligo di svolgere il controllo costante del rapporto e di segnalare eventuali forme di operatività anomale), l'obbligo di identificazione della clientela, nell'ambito dei rapporti relativi ai servizi di disposizione di ordini di pagamento ('PIS') e ai servizi di informazione sui conti ('AIS'), possa considerarsi assolto anche senza la presenza fisica del cliente (c.d. adeguata verifica a distanza), facendo affidamento sugli estremi di un conto di pagamento che il cliente intrattiene presso un altro intermediario europeo e del quale il cliente si può avvalere solo dopo aver completato una procedura di autenticazione basata su credenziali che rispettano i requisiti della normativa vigente.*

Da tale disposizione di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- *alla lettera b), inoltre, si estende la disciplina posta a tutela del soggetto segnalante «le operazioni sospette» di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 31, prevedendo che in ogni fase del procedimento vengono adottate dall'autorità giudiziaria le misure necessarie ad assicurare che siano mantenuti riservati i dati relativi all'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle Financial Intelligence Unit (FIU), il contenuto delle medesime e l'identità dei soggetti segnalanti. Si introduce poi una specifica fattispecie di reato per il caso di rilevazione indebita di identità del segnalante. Anche tale modifica, dal punto di vista finanziario, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;*

Comma 1-bis

In ragione del perdurare delle ragioni che hanno reso necessaria la previsione della disciplina di cui all'art. articolo 31-novies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, la disposizione in esame proroga i termini previsti dall'articolo 31-novies citato, estendendo la possibilità per i gestori di FIA di beneficiare della proroga straordinaria dei fondi immobiliari quotati, nell'ottica di contribuire ad evitare eventuali pregiudizi per gli investitori retail. Nello specifico, le modifiche in oggetto consentono ai gestori di FIA immobiliari quotati di modificare entro il 31 dicembre 2022 il regolamento del fondo prevedendovi la possibilità di prorogare il termine di durata del fondo fino al 31 dicembre 2023, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto l'estensione temporale è necessaria al fine di tutelare il miglior interesse dei partecipanti a tali fondi di prossima scadenza. Senza la proroga straordinaria, infatti, i gestori potrebbero essere costretti a liquidare con un forte sconto – in ragione della perdurante crisi del settore immobiliare – i beni immobiliari di compendio degli Oicr gestiti, al fine di rispettarne il termine di durata. Una tale vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per i partecipanti. Al contrario, la possibilità di beneficiare di una ulteriore dilazione del termine di durata dei fondi contribuisce ad evitare un eventuale pregiudizio per gli investitori.

La finalità è quindi quella di proteggere l'interesse dei partecipanti ai FIA in scadenza, creando le condizioni processuali di dismissione ordinati, al fine di mitigare il rischio che le società di gestione si vedano costrette a liquidare, con forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei FIA quotati da esse gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva.

Comma 1-ter

La disposizione in esame stabilisce che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applichino le disposizioni sulla riduzione di capitale per perdite e sulla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.



Al riguardo, dato il carattere ordinamentale della misura e in coerenza con la stima della norma originaria, si stima che la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Comma 2 (Proroga di termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo)

La disposizione, limitandosi ad ampliare il termine entro cui portare a compimento la prevista istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio, nonché le ulteriori procedure di reclutamento di personale, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a prorogare all'anno 2022 l'ambito temporale di operatività dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo il blocco degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.

La disposizione comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Comma 4 (Liquidità delle imprese appaltatrici)

La disposizione di cui al comma 4, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 in materia di anticipazione alle imprese appaltatrici non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30 per cento, prevista dalla predetta disposizione oggetto della presente proroga, opera nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Commi 4-bis e 4-ter

I commi in esame introducono la facoltà, per le parti dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, il cui periodo di preammortamento sia prossimo alla scadenza in corso d'anno, di differire per un massimo di sei mesi il termine iniziale di rimborso del capitale. La ratio dell'intervento è da rinvenirsi nell'opportunità di assicurare il necessario sostegno alla liquidità delle PMI, atteso il prolungarsi degli effetti della crisi sanitaria, conferendo certezza giuridica all'attuale previsione normativa che, testualmente, dispone in merito a finanziamenti [che] prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi. L'integrazione in oggetto riguarda i finanziamenti, concessi alle condizioni particolarmente favorevoli dettate, in risposta allo shock pandemico, dall'articolo 13 DL "Liquidità", a partire dal mese di aprile 2020, data di entrata in vigore della relativa disposizione e per i quali, per effetto delle previsioni ivi dettate, diverrebbe attuale l'obbligo di rimborso del capitale, atteso lo spirare del termine di cd. "pre-ammortamento", a partire dal mese di aprile 2022 (24 mesi dall'erogazione del finanziamento).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non incidendo né sull'entità né sulla durata complessiva dei finanziamenti (massimo 15 anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 216 L. n. 178/2020) assistiti da garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la cui esposizione resta finanziariamente servita dagli stanziamenti disposti, a legislazione vigente, a copertura dell'operatività del Fondo medesimo.

Comma 5 (Fondo di solidarietà comunale)

La disposizione di cui al **comma 5** prevede che il Fondo di solidarietà comunale (FSC) sia **ripartito a regime** per un limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario che - a seguito del riparto di una quota del Fondo stesso (distribuita sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard dei comuni medesimi) e del correttivo finalizzato a limitare variazioni delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro di +4% o -4% - continuino ad avere una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. La norma non determina oneri in quanto si tratta di finalizzazione delle risorse previste nell'ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.



Comma 5-bis

La disposizione esclude l'applicazione di sanzioni nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Al riguardo si osserva che la norma non determina effetti finanziari negativi attesa la mancanza irrogazione, allo stato, di sanzioni per l'omissione o la tardiva effettuazione dell'adempimento per cui la disposizione prevede una fattispecie di remissione in termini. Infatti, in relazione alle annualità d'imposta di cui trattasi (dal 2015 al 2017), non risulta l'irrogazione e/o notifica di sanzioni in quanto per nessuna delle annualità de quibus, sono spirati i termini di decadenza per l'emissione dei relativi atti di contestazione, anche in relazione alle CU relative al periodo d'imposta 2015, da presentarsi entro il 7 marzo 2016, per le quali il termine ordinario di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (31 dicembre 2021) risulta prorogato al 26 marzo 2022, per effetto dell'applicazione della proroga prevista dall'articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia). Ciò premesso, la disposizione non è suscettibile di inficiare l'attività di controllo da parte degli organi preposti, in quanto l'applicazione della stessa presuppone, comunque, la corretta trasmissione della certificazione che, infatti, deve essere stata effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel richiamato comma 6-quinquies, primo periodo, dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998. Pertanto, sebbene tardiva, la trasmissione della certificazione permette all'Amministrazione finanziaria di acquisire le necessarie informazioni per le successive attività di controllo e, conseguentemente, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 5-ter

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando alla lettera a) la data da prendere in considerazione per la predisposizione del piano di rilevazione dei debiti certi liquidi ed esigibili per gli enti beneficiari del contributo di cui al comma 567 della legge di bilancio 234/2021. Analogamente non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica per le lettere b) e c) che riguardano i termini per l'esercizio della facoltà di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del predetto piano prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione.

Comma 5-quater

Si prevede che dal 1° gennaio 2023 decorra il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-quinquies

Si prevede che i comuni possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Tale disposizione consente di superare le difficoltà spesso incontrare da una parte degli enti in ordine all'acquisizione dei piani finanziari, propedeutici all'elaborazione delle tariffe.

Dalla norma in esame non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.



Comma 5-sexies

Prevede che anche gli enti possano utilizzare le risorse derivanti dallo svincolo di quote di avanzo vincolato per interventi necessari connessi all'emergenza anche nell'esercizio 2022 con riferimento al rendiconto 2021.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-septies

Si prevede che i termini di cui all'art. 24 del D.L. n. 23 del 2020, concernente le agevolazioni prima casa, siano prorogati sino al 31 marzo 2022.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari data la natura procedurale della stessa.

Comma 5-octies

Estende all'anno 2024 la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del DL n. 78 del 2015 per cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In ogni caso, si segnala che il vincolo all'utilizzo delle economie da rinegoziazioni di mutui è imposto dalla Corte dei conti, per la quale tali economie di spesa non si sottraggono al vincolo di destinazione posto dall'art.119 della Costituzione e possono essere destinate solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento, (sez. contr. reg. Piemonte, delib. n.190/2014/PAR).

Comma 5-novies

Si prevede che sia differito al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i comuni possono richiedere i contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'anno 2022.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-decies

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto proroga i termini di cui ai commi 565 (fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) e 767 (termine entro cui i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale) della legge n. 234 del 2021.

Comma 5-undecies

Estende anche per l'anno 2022 la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito - prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 - per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) sempre con estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. La disciplina dei fondi di solidarietà contenuta nel d.lgs. 48/2015 e più in particolare quella dell'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9 – integralmente recepita nel regolamento del Fondo di solidarietà in parola - ne pone totalmente l'onere in capo al datore di lavoro.

Pertanto, la disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 5-duodecies

Prevede la possibilità per le società di gestione del risparmio di usufruire di un'ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, fissando tale termine al 31 dicembre 2022; La disposizione interviene, quindi, solamente sui tempi



del completamento della raccolta del patrimonio dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, prorogando il periodo di sottoscrizione delle SGR.

Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Comma 5-terdecies

Differisce al 30 aprile 2022 il termine previsto dall'articolo 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 per consentire il recupero del debito formativo formatosi in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale dei conti in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019; inoltre si modifica l'articolo 9 – bis del decreto legislativo nr. 38 del 28 febbraio 2005 al fine di esplicitare il coinvolgimento dell'OIC nella partecipazione al processo di predisposizione di principi comuni sia in ambito europeo che internazionale in tema di rendicontazione di sostenibilità. La norma aggiorna, poi, il soggetto destinatario della quota di finanziamento dell'OIC per la partecipazione alle attività di predisposizione dei principi internazionali, identificabile non più nel solo International Accounting Standard Board (IASB), che si occupa della predisposizione dei soli principi contabili internazionali, ma più in generale con la IFRS Foundation, organo sovraordinato, al fine di ricomprendere anche l'attività di predisposizione dei principi di sostenibilità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-quaterdecies

Proroga al 31 dicembre 2024 il termine (attualmente fissato al 30 giugno 2021) entro cui le società di riscossione già iscritte all'apposito albo, devono adeguare il capitale sociale ai limiti posti per l'iscrizione nell' "Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali".

La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di interventi procedurali sul lato civilistico.

Comma 5-quinquiesdecies

Si prevede che nell'ambito dei rifinanziamenti di misure a sostegno dei soggetti, che non adottano i principi contabili internazionali, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, la quota dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali sia estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo dell'art. 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, dato il suo carattere ordinamentale e il rilievo essenzialmente civilistico.

Commi 5-sexiesdecies, 5-septiesdecies

Il comma 5-sexiesdecies differisce al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; conseguentemente il comma 5-septiesdecies autorizza per gli enti locali, sino al predetto termine del 31 maggio 2022, l'esercizio provvisorio

Dalle disposizioni in esame non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-duodevicies

La disposizione è volta a modificare l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La lettera a) esonera gli enti locali dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che gli enti possano provvedere alla conversione dei mutui contratti solo a condizione che ne derivi una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Con la previsione della lettera b), tale verifica non è infatti pienamente realizzabile ex ante a livello di singolo ente: infatti le condizioni del mutuo rinegoziato sono pienamente conoscibili dagli enti solo all'esito dell'attribuzione della quota spettante del



fondo ivi previsto, ossia dopo il perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione. Resta invece ferma la necessità di procedere alla verifica della riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico del complesso delle finanze pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo da ripartire tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato. L'importo del fondo è commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1 del citato articolo 39.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'onere derivante dall'istituzione del fondo si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico.

Comma 6 (Straordinario MISE controlli apparecchiature Radio)

Il **comma 6** dispone la prosecuzione per l'anno 2022 delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. Le prestazioni svolte in conto terzi costituiscono attività ad alto contenuto specialistico, in gran parte rivolta ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5000 controlli per anno), i cui oneri (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello stato.

L'attività in conto terzi per le quali è previsto uno stanziamento di € 270.000 sono quelle svolte dalla attuale Direzione Generale Attività Territoriali del MiSE (Programma 15.9) che è composta da 15 uffici periferici, denominati Ispettorati Territoriali (I.T.T.).

Con la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, recata dal d.P.C.M. 29 luglio 2021, n.149, la precitata DGAT confluisce nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, mantenendo il programma di spesa 15.9.

Più in dettaglio il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da 277 unità.

L'ammontare di 270.000 € è così composto:

49.239,00 €	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie
203.466,00 €	Competenze accessorie al personale per attività conto terzi
17.295,00 €	Irap sulle competenze accessorie
270.000,00 €	

Per il 2022 è stato stimato un ammontare di 11.450 ore di straordinario in conto terzi sul totale di tutti gli IITT.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F4 (€ 17,78).

Si riportano di seguito il numero di interventi effettuati per le attività in conto terzi svolte dagli IITT per gli anni 2018 – 2021. Il dato del 2021 è da considerarsi parziale ed è riferito ai primi 2 quadrimestri dell'anno.



Verifica tecnica e rilascio autorizzazioni per impianti radio/TV e per installazione ripetitori agli enti locali (art. 28 e 30 Dlgs. 177/2005)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. autorizzazioni rilasciate	842	790	645	481

Collaudi e ispezioni delle stazioni radio a bordo di navi e aeromobili (codice comunicazioni elettroniche)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. di collaudi e ispezioni nazionali	5.554	5.801	4.019	4.119
N. di collaudi e ispezioni Internazionali	373	287	121	207
TOTALE - N. di collaudi e ispezioni sia nazionali che internazionali	5.927	6.088	4.140	4.326

Verifiche sistemi di comunicazione per istituti di vigilanza (Min. Interno Decreto 1/12/2010 n. 269, all. E)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. pareri tecnici definitivi rilasciati	247	141	158	168

Impianti e condutture di energia elettrica (Codice comunicazioni elettroniche)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. di nullaosta + voltture rilasciate	1762	1920	1895	1541

Sorveglianza elettronica in occasione di grandi campagne di misura, sperimentazioni, grandi controlli (varie fonti)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021*</u>
Nr. interventi	98	103	43	0

*attività non svolte causa covid

Sorveglianza elettronica durante gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (Decreto Ministero della Giustizia)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020*</u>	<u>2021*</u>
Nr. corti d'appello	27	21	0	0

*attività non svolte causa covid



Per l'attuazione della disposizione viene quindi autorizzata una spesa di 270.000 euro per l'anno 2022, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento dello straordinario del personale del suddetto ministero impiegato nelle attività in esame.

All'onere, pari a 270.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Comma 6-bis.

Si dispone la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2022 delle risorse autorizzate per l'anno 2021 ai sensi del comma 201 della legge n. 178 del 2020 e finalizzate al sostegno delle imprese non industriali, con sede nei comuni in cui si sono verificate nel 2020 interruzioni della viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali. La disposizione comporta effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, alla cui compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

Comma 6-ter.

La disposizione, di modifica dell'art. 21 del d.l. n. 152 del 2021, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apportando modifiche alle norme di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 152 del 2021, con riferimento al termine entro cui le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, e alle tipologie di progetti.

Comma 6-quater.

La disposizione stabilisce la proroga al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ricadenti nelle aree soggette a restrizione sanitarie per le emergenze di Influenza Aviaria e Peste Suina Africana verificatesi a partire dal mese di ottobre 2021

Al riguardo sulla base dei dati delle riscossioni risulta che i versamenti dei soggetti interessati dalla misura in esame (senza la restrizione di quelli operanti nei soli territori soggetti a restrizione sanitaria per le emergenze sopra riportate, in quanto non disponibili i dati di dettaglio), identificati con le imprese operanti nei seguenti codici ATECO "01.46.00 - Allevamento di suini" e "01.47.00 - Allevamento di pollame" eseguiti nei primi sei mesi dell'anno 2021 e che risultano in linea con i valori rilevati anche per gli anni 2019 e 2020, sono i seguenti:

Importo a debito (migliaia di Euro)	Versamenti 2021						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
<i>Ritenute dipendenti privati</i>	5.920	2.806	2.826	3.056	3.708	3.714	22.030
<i>Ritenute da lavoro autonomo</i>	463	410	439	431	435	351	2.530
<i>Iva Lorda</i>	1.797	4.090	5.238	5.584	6.371	3.940	27.019
<i>Addizionale IRPEF regionale</i>	354	679	203	223	223	224	1.906
<i>Addizionale IRPEF comunale</i>	129	245	60	108	82	88	712
Totale	8.663	8.229	8.765	9.402	10.820	8.318	54.198



Pertanto, l'importo complessivo dei versamenti sospesi, considerando tutti i soggetti operanti nei codici di attività economica presi in considerazione, risulta pari a 54,2 milioni di euro; la sospensione prevista dalla disposizione in esame non produce effetti per il bilancio dello Stato in quanto la ripresa dei versamenti sospesi avviene entro la stessa annualità.

Comma 6-quinquies

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere che le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art.109 del d.l. 18/2020, che consentono alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, anche prima del giudizio di parifica e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale, si applichino anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021.

Comma 6-sexies

Si proroga di un ulteriore anno (dal 31.12.2021 al 31.12.2022) il termine di cui all'articolo 4 del decreto MEF n. 53/2015 per emanare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di Banca d'Italia per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB nei confronti dei confidi che, al termine del regime transitorio, non raggiungono un volume di attività finanziaria di 150 milioni di euro. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-septies

La disposizione proroga al 31 dicembre 2022 la previsione che fissa a 2.000 euro la soglia limite per l'utilizzo del contante e conseguentemente al 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore della previsione che fissa tale soglia a 1.000 euro. In analogia a precedenti disposizioni del medesimo tenore non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 6-octies

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prorogare il termine di cui alla certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021

ART. 3-bis. – (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

La norma interviene sull'articolo 18, comma 2 del d.l. n. 73 del 2021, prevedendo la decorrenza delle disposizioni ivi previste a far data dal 26 maggio 2021 compreso.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti ulteriori rispetto a quanto stimato in sede di valutazione del provvedimento originario. In particolare, in tale occasione era stato utilizzato, in un'ottica prudenziale e tenuto conto che non è nota la distribuzione temporale delle procedure nell'anno, un valore riferito all'intera annualità.

ART. 3-ter (Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

La disposizione interviene sull'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, prevedendo la ripartizione del decreto in due DPR: uno, su proposta del Ministro della salute ed in analogia alla procedura già prevista all'articolo 139, comma 4, del CAP in materia di lesioni di lieve entità, riportante le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, l'altro, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito IVASS, per i profili



risarcitori e razionalizzazione dei costi sul settore assicurativo, riportante il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso (nel rispetto della distinzione già contenuta nel vigente articolo 138). Inoltre, è volta a prorogare al 1° maggio 2022 il termine entro cui emanare le tabelle uniche sulle macrolesioni.

La norma è volta a razionalizzare l'iter di proposta e semplificare la procedura di concertazione dei provvedimenti, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3-quater (Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

La disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi prorogando il termine per la consegna dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2021 con il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito. In particolare, il suddetto termine viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. La modifica non determina un ampliamento dell'ammontare degli acquisti già effettuati entro il termine del 31 dicembre 2021, ormai trascorso, ma vuole solo concedere un maggior termine per la consegna dei beni stessi, non comportando, pertanto, variazioni rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della norma originaria.

ART. 3-quinquies. (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

Si prevede la proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 relative alle procedure per le domande di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

In merito all'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 4 non si ascrivono effetti di natura finanziaria in coerenza con le relazioni tecniche della norma originaria e delle successive proroghe che hanno configurato una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 3-sexies. (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

L'articolo 1, comma 29, della legge n. 234 del 2021 ha inserito nell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, concernente l'«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», il comma 1-ter, con ciò introducendo l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese sostenute ai fini dell'applicazione delle detrazioni diverse dal Superbonus, spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo articolo 121, e per le quali è possibile esercitare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l'opzione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo (cd. sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alle predette detrazioni.

È stabilito che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Inoltre, in base alla lettera b) del citato comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto Rilancio, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, del medesimo decreto Rilancio.

In sostanza, gli adempimenti sopra elencati sono effettuati con le stesse modalità previste ai fini dell'applicazione del cd. Superbonus.

Il secondo periodo della lettera b) del suddetto comma 1-ter stabilisce che: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi».



Per effetto di tale disposizione, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.

Pertanto, la modifica normativa in esame appare coerente con la lettura del comma 1-ter, lettera b), dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. In merito, poi, agli effetti finanziari della disposizione, si rappresenta che, nella relazione tecnica riferita alla legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 34 non sono ascritti oneri.

ART. 3-septies. – (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

La disposizione, che consente alle Amministrazioni di non provvedere, fino al 2023, alla pubblicazione di alcuni oneri informativi, è neutrale sotto il profilo finanziario in quanto non derivano, in capo alle Amministrazioni, ulteriori attività da svolgere rispetto a quelle già in corso a legislazione vigente.

ART. 3-octies. – (Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

Si proroga al 15 maggio 2022 il termine stabilito dall'art. 1, comma 915, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al 15 marzo 2022 per completare le istanze iniziate e non completate entro la scadenza legale di presentazione al FIR nel 2020.

Trattandosi di norma procedimentale, la proroga non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

ART. 3-novies. – (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

La disposizione, al comma 1, è volta a ridurre dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 l'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, sono pari, per il 2022, rispettivamente al 20 e al 15 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,17372 euro e a 0,13029 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, relativo al 2021, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

La norma fissa per i suddetti prodotti, in relazione al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, un'aliquota di imposta pari, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,13029 euro e a 0,08686 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, relativo al 2021, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli. Si è considerato l'ultimo prezzo medio ponderato al 31 marzo.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla norma viene effettuata sulla base dei quantitativi dei suddetti prodotti che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stimato siano stati immessi in consumo nell'anno 2021. In particolare, tali quantitativi sono pari a 146 milioni di millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a 34 milioni di millilitri per i prodotti non contenenti nicotina. Si ipotizza, in mancanza di ulteriori dati, che tali quantità si mantengano costanti anche per l'anno 2022. Inoltre vengono considerati solo i quantitativi relativi ai nove mesi in cui



l'aliquota di imposta viene ridotta (aprile-dicembre 2022). Tali quantitativi risultano pari rispettivamente a 109,5 milioni di millilitri e a 25,5 milioni di millilitri.

Infine si calcola la differenza tra le imposte di consumo per millilitro determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste, che sono le seguenti:

- *prodotti con nicotina: $0,13029-0,17372=-0,04343$ euro/ml;*
- *prodotti senza nicotina: $0,08686-0,13029=-0,04343$ euro/ml.*

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo nei predetti mesi per le differenze di imposta di consumo per millilitro, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella:

	2022	dal 2023
Imposta di consumo	-5,9	0
IVA	-1,3	0
Effetti complessivi	-7,2	0

In milioni di euro

Il comma 2 prevede, invece, l'introduzione di un'imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire l'assorbimento, senza inalazione e senza combustione, di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Da tale imposta sono esclusi i suddetti prodotti, qualora autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta in parola, deve essere tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

Tra l'altro, si stabilisce:

- che sia obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, qualora i prodotti di cui trattasi siano ottenuti nel territorio dello Stato, l'importatore, qualora tali prodotti siano provenienti da Paesi terzi, nonché, qualora i medesimi prodotti provengano da un altro Stato dell'Unione europea, il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dalla medesima proposta per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- che, per i soggetti obbligati diversi dagli importatori, l'imposta dovuta venga determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e che la medesima imposta sia versata, entro lo stesso termine;

- che, per i prodotti in parola provenienti da Paesi terzi, l'imposta sia accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proposta, si evidenzia che, nel mercato europeo, le nicotynepouches vengono commercializzate in confezioni contenenti all'incirca 20 pouches (sacchetti o bustine). Si ipotizza che ognuna pouches abbia un peso pari a 0,5 grammi. Tale peso è quello della maggioranza delle nicotynepouches poste in commercio. Pertanto, su un pacchetto di 20 pouches del peso di complessivo di 10 grammi si applica un'imposta di consumo pari a 0,22 euro, che si ottiene moltiplicando l'aliquota di 22 euro al kg per il peso di ciascun sacchetto, pari a 0,01 kg.

Stimando prudenzialmente per il 2022 una vendita di 5 milioni di pacchetti di nicotynepouches e considerando, prudentemente, che tutta l'imposta relativa ad un mese sia versata entro la fine del mese successivo, si stima, per lo stesso anno un gettito pari a 1.008.333 di euro, ottenuto nel seguente modo: $5.000.000 \times 0,22 \times 11/12$.

Il comma 3 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede quanto a euro 1.008.333 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 e quanto a euro 6.191.667, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,



nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1 (Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il SSN)

La norma di cui al comma 1 ha carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (Possibilità, per medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale)

La norma di cui al comma 2 ha carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (Proroga dei termini di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del SSN di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

La norma di cui al comma 3 proposta ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis

La disposizione modifica il limite temporale recato dall'articolo 13, comma 1, primo periodo, del DL 18/2020 (L. 27/2020), fissandolo al 31 dicembre 2022 in luogo di 31 dicembre 2021, in materia di esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea nonché a prorogare la possibilità, prevista nel secondo periodo del medesimo articolo 13, comma 1, per le regioni e le province autonome di procedere al reclutamento temporaneo degli interessati che presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 1.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021 ha consentito per l'anno 2022 l'utilizzo, nei limiti di spesa di personale vigente in materia, dell'art. 2-ter, comma 1, del DL 18/2020 con riferimento agli incarichi riferiti a personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio sanitari e che resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 del DL 35/2019.

Comma 4 (Proroga contratti AIFA)

La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, in quanto si tratta di mera proroga dei termini relativi alle procedure concorsuali in corso di perfezionamento di AIFA, nel senso che si dà la possibilità che le menzionate procedure possano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022, in luogo dell'attuale data fissata al 31 dicembre 2021.

In relazione alla disposizione di cui alla lettera b), si segnala che il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto di proroga è pari al massimo a n. 30 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato il costo medio giornaliero di un collaboratore per un importo pari ad euro 108,606 (compresi gli oneri riflessi). Gli oneri riferibili alla proroga di un singolo contratto di collaborazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 sono dunque pari a (euro 108,606 x 181 gg) = euro 19.657,69. Pertanto, gli oneri relativi alla proroga di n. 30 contratti per il medesimo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ammontano a (euro 19.657,69 x 30 unità) = euro 589.731.



Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari al massimo a n. 39 unità, di cui n. 21 funzionari area terza F1 e n. 18 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per la proroga dei predetti contratti fino al 30 giugno 2022.

Calcolo costo anno					Costo festività domenica	mese presunto con 39 unità
Area III F1						Area III F1 - n. 21
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicate	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 15,53	€ 22,36	€ 37.194,47	€ 1.871,10	€ 39.065,57	€ 670,90	€ 82.453,57
Area II F2						Area II F2 -n. 18
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicate	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 13,29	€ 19,14	€ 31.829,66	€ 1.871,10	€ 33.700,76	€ 574,13	€ 60.885,44
					costo mensile	€ 143.339,01

TOT. gennaio - giugno 2022	€ 860.034,06
----------------------------	--------------

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga di n. 39 contratti di somministrazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 ammontano ad euro 860.034.

L'onere complessivo è dunque pari a (euro 589.731 + euro 860.034) = euro 1.449.765

Agli oneri connessi alla proroga dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione di lavoro flessibile, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015.

Al riguardo, sulla base dei commi 3 e 5 del citato art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, con decreto del Ministero della salute del 6 dicembre 2016, sono state incrementate le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente all'articolo 48, commi 8, lettera b) e 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati, appunto, a coprire anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui alla lettera b).

Nello specifico si tratta dell'incremento delle tariffe e dei diritti annuali che le aziende farmaceutiche devono versare all'AIFA, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA.

Si segnala che nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera n. 27 del 30 aprile 2021, le predette risorse provenienti dagli incrementi delle tariffe di cui sopra, risultano disponibili per oltre 37 milioni di euro, sospesi tra i risconti passivi. Si tratta di entrate incassate negli anni precedenti in misura superiore rispetto agli importi programmati, che non incidono sulla quantificazione dell'avanzo d'esercizio in quanto contabilizzate tra i risconti passivi in attesa di un loro utilizzo e che per la natura temporanea della



misura normativa (30 giugno 2022) non rilevano come misura di indebitamento per la finanza pubblica.

Il comma 5, prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, derivanti dal comma 4, lettera d) pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Comma 6 (Procedure per la sperimentazione animale)

La proroga è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo n. 26 del 2014. Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

Alla lettera b) si prevede che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi avvenga con cadenza annuale. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le iniziative previste sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 7-8 (Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari)
La disposizione di cui al comma 7 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga al 31 marzo 2022 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il monitoraggio dei predetti incarichi viene trasmesso mensilmente, attraverso apposito schema-tipo, per finalità ricognitive al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle Finanze.

La disposizione del comma 8 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la modifica, nel prevedere la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo



2021, n. 29, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022 anziché per l'anno 2021, interviene su una norma a carattere interpretativo.

Commi 8-bis e 8-ter.

Si prevede, anche per l'anno 2022, l'erogazione dello specifico contributo volto al finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponendo l'accantonamento di un importo pari a 32,5 milioni di euro previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno. In particolare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 148/2017 e dell'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 34/2019 si prevede che la somma annua di 32,5 milioni di euro debba essere ripartita secondo gli importi definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni, tra le strutture sanitarie, anche private accreditate:

a) riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogeneico;

b) centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Commi 8-quater e 8-quinquies.

Si disciplina la decorrenza delle disposizioni che regolano la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dell'Istituto Superiore di Sanità e si dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Consiglio di delibere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, la modifica dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità. La disposizione prevede, inoltre, la nomina, con successivo provvedimento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2012, del nuovo Consiglio di amministrazione. La norma, che reca previsioni di natura meramente procedimentale, assume carattere ordinamentale e non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8-sexies.

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con cui sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi, disponendo, nelle more, circa la disciplina transitoria. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8-septies.

La proroga non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica, poiché determina solo un rinvio dei tempi di adozione dell'accordo, da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN,



limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie.

Comma 8-octies

La norma, che prevede un mero differimento temporale del termine previsto per l'emanazione della legge regionale, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 8-novies e 8-decies.

Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2022, della ferma eccezionale di n. 37 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 265 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 marzo 2022, ammontano complessivamente a euro 3.678.770 per l'anno 2022. Tale importo è stato calcolato sulla scorta dei costi medi unitari all'anno 2022 per ciascun grado, rivalutati del 4,26% in relazione all'adeguamento contrattuale per il periodo 2019-2021.

La tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente a cui è stata aggiunta la rivalutazione del citato 4,26.

Il personale in servizio, cha ha aderito alla proroga sino 31 marzo 2022, è così ripartito:

- *Esercito italiano: n. 21 ufficiali medici e n. 173 sottufficiali infermieri;*
- *Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 33 sottufficiali infermieri;*
- *Aeronautica militare: n. 11 ufficiali medici e n. 59 sottufficiali infermieri;*
- *Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.*

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30 giugno 2022 della ferma del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021"								
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2022
DL 18/2020	31/03/2022	21	173	30/06/2022	3,0	56.137,58 €	45.303,39 €	2.254.093,91 €
DL 137/2020								
Totale complessivo		21	173					2.254.093,91 €
FORZA ARMATA		MM						ONERE



Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3 [^] cl.	Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	2022	
DL 34/2020	31/03/2022	2	33	30/06/2022	3,0	57.483,68 €	45.379,78 €	403.125,03 €	
DL 137/2020									- €
Totale complessivo		2	33					403.125,03 €	
FORZA ARMATA									
AM				Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3 [^] cl.					2022	
DL 34/2020	31/03/2022	11	59	30/06/2022	3,0	59.557,63 €	44.870,96 €	825.630,14 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		11	59					825.630,14 €	
FORZA ARMATA									
CC				Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2022	
DL 34/2020	31/03/2022	3	0	30/06/2022	3,0	60.812,02 €	0,00 €	45.609,02 €	
Totale complessivo		3	0					45.609,02 €	
		37	265						
								TOTALE COMPLESSIVO	3.528.458 €
								Incremento 4,26%	150.312 €
								Onere Complessivo	3.678.770 €

Agli oneri, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, come indicato al comma 8-decies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle



finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa

Comma 8- undecies.

La disposizione incrementa le risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022. La disposizione comporta un onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Comma 8-duodecies

La disposizione proroga al 30 giugno 2022, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, il mandato dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018. La norma, in quanto misura di proroga del funzionamento delle Commissioni in esame, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto al funzionamento già in corso atteso che, in continuità con quanto già previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni si provvede mediante le risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione)

Comma 1 (Edilizia scolastica)

La disposizione di cui al **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto dall'art. 232, commi 4 e 5 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e prorogato da ultimo dal DL 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Comma 2 (Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica)

La disposizione di cui al comma 2 ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 (Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

La disposizione di cui al **comma 3** non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni precedenti, trattasi di proroga già effettuata senza oneri nel DL n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2021, pertanto anche per l'anno 2022 la disposizione è senza oneri e l'amministrazione provvederà alle spese inerenti l'espletamento del concorso con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità che presentano le necessarie disponibilità, così come previsto dal comma 4 del vigente articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Commi 3-bis e 3-ter

La disposizione dispone, anche per gli anni 2023 e 2024, lo stanziamento pari a 400.000 euro già autorizzato per il 2022 dall'art. 1, comma 765 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante



“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Lo stanziamento, nel limite di spesa di 400.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024 è congruo alla finalità della norma volta a sostenere gli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale per le esigenze collegate all'emergenza epidemiologica, nonché per sostenere la progettazione e l'attuazione delle attività in materia di istruzione e formazione.

La disposizione comporta un onere pari a 400.000 euro annui per le annualità 2023-2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997.

Comma 3-quater.

La disposizione proroga una disciplina in deroga, per le scuole dell'infanzia paritarie, relativa allo scorrimento delle graduatorie utili per i contratti a tempo determinato, senza modificarne le relative facoltà assunzionali. Inoltre, la norma esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso. La predetta proroga pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3-quinquies

La norma sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021. In particolare, viene prorogato al 15 giugno 2022 il termine per lo svolgimento della prova disciplinare e viene meglio delineato il percorso di formazione iniziale e di immissione in ruolo. Tale intervento si rende necessario per l'articolata definizione degli atti preliminari e per la complessità organizzativa della procedura in esame. Inoltre risulta espressamente previsto che il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. La disposizione prevede infine l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3-sexies

La norma intende tutelare coloro che, avendo superato la procedura straordinaria di cui al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, sono compresi in graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2021, dunque dopo il termine ultimo utile per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2021/2022, prorogando il termine di pubblicazione delle stesse al 31 gennaio 2022. Ricorrendo dette condizioni, si proroga altresì il termine di assunzione degli aspiranti al 15 marzo 2022, sui posti rimasti vacanti dopo le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 del D.L. n. 73/21, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022. Dette assunzioni avvengono nei limiti dei posti vacanti e disponibili a legislazione vigente per i quali il Ministero è stato già autorizzato a bandire la relativa procedura concorsuale e a effettuare le immissioni in ruolo. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3-septies

La norma prevede, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, la possibilità di innalzamento a 70 anni del limite massimo di età pensionale per i docenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508. La norma consente di trattenere in servizio docenti che hanno maturato una consolidata esperienza didattica e artistica, la quale rappresenta un elemento di qualità in un ambito quale quello della docenza. Inoltre, l'applicazione della disposizione in esame avrebbe l'effetto di determinare un rallentamento delle cessazioni e quindi delle assunzioni (che in base all'art. 1, comma 654, della L. 205/2017 sono pari al 100% delle cessazioni) per i prossimi tre anni accademici, dato che ad oggi viene posto in quiescenza il personale che raggiunge i 67 anni di età.

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto



è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente né determina incrementi della spesa pensionistica in quanto si tratta di mero posticipo nell'accesso al pensionamento.

« Art. 5-bis. – (Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto intende procedere ad una razionalizzazione delle risorse per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. In particolare, il “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, iscritto con la legge di bilancio 2022, nello stato di previsione del MEF, che ha una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, viene incrementato di 100 milioni di euro annui. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'analogo fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2022.

Art. 5-ter. – (Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

La norma estende all'anno scolastico 2022/2023 l'applicazione della procedura straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. La procedura è utile solo per un ulteriore anno scolastico ed esclusivamente sui posti vacanti e disponibili, autorizzati alle assunzioni, che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie. La disposizione non incide pertanto sui concorsi ordinari in corso di espletamento. L'autorizzazione assunzionale sarà effettuata sulla base della normativa vigente e terrà conto delle cessazioni intervenute e dell'aumento di 11.000 posti di sostegno in organico di diritto per l'anno scolastico 2022/2023 previsti dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La previsione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni della procedura straordinaria avvengono nel limite del contingente autorizzato.

ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato)

Comma 1 (Proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM)

La norma di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (Regolamento e programmazione comparto AFAM)

La norma di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di misura meramente ordinamentale.

Comma 2 -bis

La disposizione ha finalità di coordinamento delle disposizioni normative regolatrici delle procedure di reclutamento nel sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'art. 6 comma 2 del d.l. 228/2021 dispone infatti la proroga dei termini di previsti dall'art. 3 quater, comma 1, del decreto legge n. 1/2020, rinviando l'applicazione delle disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale amministrativo ed AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, all'anno 2023- 2024, nonché il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, rinviato al 31 dicembre 2022.

La ratio di tali proroghe, è dovuta alla circostanza che è in fase di approvazione il nuovo regolamento che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. La proroga coordinata anche dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è necessaria, in quanto trattasi di quelle disposizioni



transitorie che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Le modifiche di natura ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (Termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori)

La disposizione di cui al comma 3 non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito nel settore pubblico.

Comma 3- bis e comma 3 -ter

Si fissa, al 31 dicembre 2024, il termine previsto dal comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici, dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni AFAM), che non siano stati ancora adeguati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021,

La previsione di un termine di adeguamento alla normativa antincendio per le strutture facenti capo alle università e alle istituzioni AFAM comporta, conseguentemente, la necessità di intervenire, con modalità emendativa, anche sull'articolo 4-bis del decreto-legge n. 59 del 2019. In particolare, tale articolo, al comma 3, già prevede che: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive."

Si interviene sull'articolo in parola aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si prevede - analogamente a quanto attualmente già normato per gli edifici adibiti ad uso scolastico - che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, saranno definite misure gestionali di mitigazione del rischio da applicare medio tempore e scadenze differenziate per il completo adeguamento alla disciplina di prevenzione incendi.

L'attuazione della norma, che riveste natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 (Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, in particolare per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale)

La norma di cui al comma 4 non ha alcun costo aggiuntivo, in quanto consente l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni in autonomia da parte degli Atenei in vista dei nuovi esami finali abilitanti previsti dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dei tirocini previsti per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo e per l'esercizio delle professioni sanitarie, nonché l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato e gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e per i consulenti del lavoro.

Comma 4-bis.

La disposizione estende la validità dei titoli di Abilitazione Scientifica Nazionale conseguiti nella tornata 2012, con decorrenza 2013 e dunque in scadenza nel 2022, di un ulteriore anno. L'ASN non dà titolo di accesso ai ruoli della carriera accademica, ma costituisce unicamente un requisito



necessario ai fini della partecipazione ai concorsi banditi per la fascia corrispondente. La disposizione, a carattere ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4-ter

La disposizione allinea il termine ultimo previsto dal comma 4-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 218/2016 entro il quale gli enti pubblici di ricerca possono concludere le procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 a quello previsto per le pubbliche amministrazioni come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 3-bis, del DL 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113.

Con l'introduzione del comma 4-quinques al medesimo articolo 12, viene precisato che i requisiti per poter partecipare alle procedure concorsuali riservate devono essere posseduti alla data del 31.12.2021.

Le modifiche, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 4-quater

La disposizione si limita a distribuire in modo diverso le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 310 lettera b) della legge n. 234 del 2021 pari a 40 milioni di euro, distinguendo solo le modalità di impiego delle stesse tra nuove procedure valutative con commissioni esterne nel limite di spesa di 30 milioni di euro e possibilità di utilizzo nel limite di spesa di 10 milioni, per la conclusione delle procedure selettive per l'accesso al secondo livello già avviate dopo il 1° gennaio 2019 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la trasformazione in ruolo ad esaurimento del III livello del profilo professionale di ricercatore o di tecnologo.

Comma 4-quinques

Si dispone il rifinanziamento per 300.00 euro sul 2022 in favore del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management. Le risorse confluiscono in un fondo istituito presso il MUR sul quale, al contempo, si prevede possano essere allocati anche i residui derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste al comma 244, della legge n. 145 del 2018, pari a 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 nonché i residui derivanti dall'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n.178 pari a 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 300.000 mila euro per il 2022 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

Il comma 1 proroga di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2023, la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016.

Il comma 2 prevede che la segreteria tecnica è composta da non più di quaranta unità di personale, per la durata massima di ulteriori ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il numero dei componenti della segreteria tecnica in parola era originariamente pari a non più di venti unità di personale. L'articolo 18, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha poi previsto che le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità. In considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere nei



prossimi due anni, si ritiene necessario continuare ad assicurare allo stesso un numero di unità di personale a supporto pari a quello attualmente previsto. Al riguardo si rappresenta che per tali contratti è previsto un costo unitario annuo pari a 30.000,00 euro.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (capitolo 5650, PG 7) e quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (capitolo 3030, PG 52).

Il comma 4, limitandosi a prorogare il termine di mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-bis prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, erogato per garantirne la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'opera, venga riconosciuto per l'importo di 1 milione di euro annuo anche per gli anni 2023 e 2024. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 4-ter proroga al 31 dicembre 2023 il termine previsto ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite per gli immobili del MIC. La norma riveste natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Comma 1 (Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

L'intervento di cui al comma 1 è diretto a consentire, per ulteriori 12 mesi, l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, alla luce delle attuali scoperture di organico nei predetti uffici, e nelle more della conclusione del concorso pubblico - il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID 19 - finalizzato all'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo UEPE.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE, considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Comma 2 (Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni)

La disposizione del comma 2 è diretta a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, la copertura dei posti di direttore degli Istituti penali per minorenni mediante l'utilizzo del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria nelle more dell'assunzione dei 7 dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti penitenziari presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Comma 3 (Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari)

La disposizione di cui al comma 3 è tesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione



ordinaria, mediante utilizzo del personale tecnico comunale in precedenza distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per l'anno 2021, è pari ad euro 26.044.333 (10% di euro 260.443.333). Nel disegno di legge di bilancio 2022 lo stanziamento previsto sul citato capitolo 1550 risulta pari a euro 268.000.000.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Comma 4 (Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

La disposizione di cui al comma 4 è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2022 gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2019, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. Successivamente, la norma è stata modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ne ha prolungato gli effetti fino al 31 dicembre 2020 e che ne ha previsto l'operatività salvo il caso di "nulla osta" all'attuazione dei predetti istituti da parte dell'amministrazione della giustizia. Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata per l'anno in corso

Poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2022) i termini di efficacia delle sopra indicate disposizioni.

Si segnala che la disposizione, dettata come sopra detto dal perdurare della scopertura degli organici del personale del comparto giustizia, ulteriormente aggravata dalle criticità generate dallo stato pandemico, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4-bis

La disposizione in esame interviene per consentire di modificare, riducendola a 16 mesi, la durata del tirocinio - disciplinato dall'articolo 6 del decreto legge 22/2020 - necessario per poter sostenere l'esame di Stato da parte dei praticanti avvocati che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 2019/2020, nell'ambito della sessione che era stata prorogata già fino al 15 giugno 2021 (dall'art. 6, comma 7-bis del decreto-legge 183/2020) uniformando anche per costoro la durata del predetto tirocinio professionale a quella che era stata prevista, a causa dell'emergenza pandemica, per i laureati del precedente anno accademico 2018/2019. La disposizione ha natura precettiva e ordinamentale e serve a non differenziare la durata del tirocinio per laureati che, in ragione del perdurare situazione pandemica, hanno subito il medesimo pregiudizio ed equiparare le legittime situazioni e aspettative degli interessati, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 4-ter

La previsione è volta a consentire che le modalità di svolgimento dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori possano essere prorogate per un periodo di dieci anni, dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anziché di nove anni come previsto dall'attuale normativa (art. 49 della predetta legge). L'ulteriore proroga di un anno è necessaria in attesa del definitivo consolidamento del nuovo percorso formativo e di



verifica già da alcuni anni in funzione, a norma del comma 2 del richiamato articolo 22, secondo il quale l'iscrizione nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori «può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.»La proposta normativa, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Comma 4-quater

La disposizione è volta a consentire che le modalità di svolgimento dell'esame di avvocato possano essere prorogate per un periodo di 10 anni, dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anziché di nove anni come previsto dall'attuale normativa (art. 49 della predetta legge). L'intervento ha natura ordinamentale ed è volto a mantenere le modalità di svolgimento dell'esame, che a causa dell'emergenza pandemica ha subito nel corso delle sessioni degli ultimi due anni dei rallentamenti e presentato criticità cui dover sopperire attraverso misure straordinarie. La proposta non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 4-quinquies

L'intervento normativo prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, il differimento dal 14 settembre 2022 al 1° gennaio 2024 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012 concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate, determinerà dal 15 settembre 2022 e fino al 31 dicembre 2023 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in circa euro 443.333 per l'anno 2022 e in euro 1.520.000 per l'anno 2023.

Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma in esame si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

<u>Distretto</u>	<u>Circondario</u>	<u>Ufficio</u>	<u>Località</u>
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto



<i>L'AQUILA</i>	<i>VASTO</i>	<i>Procura della Repubblica</i>	<i>Vasto</i>
-----------------	--------------	---------------------------------	--------------

Considerato che, delle predette sedi 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

<i>Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01/01/2024</i>	<i>Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse</i>	<i>Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse</i>	<i>Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2022 al 31/12/2022 (3,5 mesi)</i>
<i>4 sedi di media grandezza</i>	<i>euro 200.000</i>	<i>euro 800.000</i>	<i>euro 233.333</i>
<i>6 sedi di minore grandezza</i>	<i>euro 120.000</i>	<i>euro 720.000</i>	<i>euro 210.000</i>
	<i>Totale</i>	<i>euro 1.520.000</i>	<i>euro 443.333</i>

Si precisa inoltre che alle attività derivanti dalla proroga prevista, si provvede nei limiti della vigente dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura del Ministero della giustizia.

Comma 4-sexies

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies autorizza la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

ART. 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

Comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

La disposizione di cui al comma 1, concernente l'organizzazione interna di soggetti privati, ha natura ordinamentale e, pertanto, non genera oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 1-bis-1-quater.

Si interviene sull'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore e sull'articolo 1, comma 3 del d.lgs. n.112/2017, in tema di impresa sociale, equiparando le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222/1985 agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La disposizione riguarda una platea di soggetti ristretta. I dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati evidenziano un reddito complessivo di circa 100mila euro annui e una relativa imposta di circa 36mila euro annui.



Ai fini prudenziali e nel caso in cui le modifiche proposte comportino una modifica del trattamento tributario per i soggetti interessati si stimano oneri per 0,036 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2 (Proroga limitazione comando out per il personale dell'INL)

La disposizione di cui al **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alla finanza pubblica.

Commi 3-4 (Proroga dei termini della prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

Il **comma 3, lettera a)** estende ai periodi di competenza fino al 2017 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995.

Si rileva che con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 è stato previsto, all'articolo 11, comma 5, (che ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995) la proroga al 31 dicembre 2022 del differimento dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.

Al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla predetta norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e 10 della legge n.335 del 1995), la disposizione di cui al comma 3, lett. a) modifica l'articolo 3, comma 10-bis, prevedendo l'estensione di quanto ivi disposto anche alle due annualità 2016 e 2017.

Il **comma 3, lettera b)** prevede l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022 all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 per le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate, per i quali sono tenute a versare i contributi alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e *seguenti*, della legge n. 335 del 1995 e a denunciare i compensi effettivamente erogati.

La norma *impone* alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati.

Il comma 4, nell'ottica di definire un quadro di interventi che presenti coerenza con le finalità disciplinate dal legislatore ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 in tema di termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.388 del 2000, relative a sanzioni e interessi.

Per garantire la certezza delle contabilizzazioni già intervenute alla data di entrata in vigore della norma, è previsto che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Comma 5 (Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale)

La disposizione di cui al **comma 5** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo. n. 14 settembre 2015, n. 148, al fine di coordinare le previsioni dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con le norme di riforma degli ammortizzatori che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022 con la legge di bilancio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norma di mero coordinamento con le previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2022 utili a dare corso, in via sistematica, alla più complessiva riforma degli ammortizzatori sociali e contenute in modo particolare nelle modifiche agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 148 del 2015, non



alterando le forme di finanziamento mediante i livelli di aliquote contributive come delineate dalla predetta complessiva riforma.

Comma 6 (Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del RUNTS)

La disposizione di cui al **comma 6** è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comma 7 (Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

La disposizione di cui al **comma 7** prevede la proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 dicembre 2020 successivamente prorogati, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 13 *duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri.

Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **5.000.000**

Proroga degli incarichi fino al 31 marzo 2022 - determinazione dell'onere

Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
TOTALE ANNUO			20.000.000,00
TOTALE TRIMESTRALE			5.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 8 (Fondo nuove competenze)

La disposizione di cui al **comma 8** proroga al 2022, la possibilità data per il 2020 e il 2022, di realizzare, nell'ambito di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a



carico del "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

La disposizione non comporta oneri considerato che il fondo dispone delle necessarie disponibilità e che gli interventi sono finanziati a seguito di avviso pubblico nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, nonché, eventualmente, dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, approvato in un ramo del Parlamento e in corso di approvazione definitiva al Senato.

Comma 8-bis

La disposizione stanziava ulteriori 2 milioni di euro per i lavoratori di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, così come prorogato per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ai fini della disapplicazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012 degli importi dell'assegno di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, limitatamente al periodo febbraio-dicembre 2021.

La platea di riferimento per la stima è costituita da circa 1.000 lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di tutto il territorio nazionale, che si trovano nel 2021 già alla terza o quarta proroga del trattamento di mobilità in deroga.

Le stime sono state condotte ipotizzando un importo medio della prestazione pari a 650 euro mensili, ed una percentuale di riduzione pari mediamente al 35%: sulla base delle ipotesi formulate, il costo risulta pari a circa 2,5 milioni di euro.

Poiché l'articolo 38, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha già stanziato 500.000 euro, l'onere derivante dalla presente disposizione è di 2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione per 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 8-ter

Stabilisce le modalità di accesso al bacino di cui al comma 8-bis stabilendo che il medesimo bacino è aperto ai lavoratori del trasporto aereo collocati in Naspi a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle aziende del settore aereo, previo accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore.

Comma 8-quater

Prevede che, per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti sul territorio nazionale individuino prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-bis.

La misura non comporta strumenti di integrazione del reddito, perché i lavoratori in oggetto sono beneficiari di naspi.

Comma 8-quinquies

Prevede che per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuino prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.

Le disposizioni di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esplicitando i propri effetti nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente.



ART. 10 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

Al **comma 1** si prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 *dicembre* 2022 del termine di cui all'articolo 11-sexies, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi consentendo, in tal modo, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possano essere svolti, fino al 31 marzo 2022, anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, ai quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

La disposizione, pertanto, non comporta effetti per la finanza pubblica.

*Il **comma 1-bis** differisce il termine previsto dall'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.*

In particolare, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, si estende fino al 31 marzo 2022 il periodo da prendere in considerazione, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica. Le disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il **comma 1-ter** differisce al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che prevede che, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. A tale personale è riconosciuto un compenso a carico esclusivo dei richiedenti le prove, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo 19 della legge n. 870 del 1986. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il **comma 1-quater**, modificando i commi 75-bis e 75-terdecies dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, proroga al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, definendo altresì in modo più puntuale e dettagliato i limiti di circolazione dei monopattini. La disposizione ha carattere meramente ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione di cui al **comma 2** - al fine di assegnare le risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671 della legge n. 178 del 2020 destinate alle imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente



o in parte sul territorio italiano) per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale - fissa i termini per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali vengono definite le modalità attuative e assegnate le risorse alle imprese beneficiarie, nonché il termine entro il quale le società provvedono a rendicontare gli effetti economici subiti.

Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo al contrario suscettibile di generare risparmi di spesa: la stipula di nuovi contratti di locazione da una parte scongiura, nei casi di assenza di soluzioni allocative alternative, occupazioni aggravate dalla corresponsione di penali ai sensi dei contratti vigenti; dall'altra, favorisce la possibile riconduzione dei nuovi contratti nei binari della disciplina ordinaria. Tra l'altro la norma regolamenta anche l'ipotesi in cui le Proprietà non volessero addivenire alla stipula dei nuovi contratti secondo le condizioni contenute nei decreti del Ministro, sospendendo per quarantotto mesi le penali a carico del conduttore attualmente previste nei contratti di locazione in corso nel caso di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici, in assenza di sedi alternative, negli immobili per i quali si verifichi un'ipotesi di scioglimento o cessazione del rapporto locativo.

La disposizione di cui al **comma 3** - al fine di assegnare le risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675 della legge n. 178 del 2020 a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 - fissa il termine entro il quale le imprese beneficiarie provvedono alla rendicontazione degli effetti economici, nonché il termine di l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Trattasi, nei commi 2 e 3, di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis reca la proroga dei termini di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2023, entro il quale le società del gruppo ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo. Analogamente, viene prorogato alla medesima data del 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-ter modifica l'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogando fino al 31 dicembre 2022, le procedure semplificate per tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo che sono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione. Trattasi disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine sperimentale di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ai sensi del quale tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica, ovvero ibrida, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. Trattasi di



disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta novi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-quinquies differisce al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comporta un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

La disposizione di cui al comma 3-sexies prevede l'estensione fino al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno ai lavoratori portuali attualmente previste, sino al 31 dicembre 2021, dall'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nello specifico, si prevede che le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro (ora Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo di 2 milioni di euro per il primo semestre del 2022 (in aggiunta ai 4 milioni di euro già previsti per gli anni 2020 e 2021). Il contributo in questione è stato, da ultimo, modificato dall'articolo 73, comma 6-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che aveva previsto l'estensione al secondo semestre del 2021 della suddetta misura, prima prevista per l'importo di 2 milioni di euro per il solo primo semestre.

Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che presenta le sufficienti disponibilità (comma 3-decies).

Le disposizioni di cui ai commi 3-septies e 3-octies prevedono che le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminalisti portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che si prevede la destinazione di una quota delle tasse di imbarco e sbarco delle merci, introitate dalle Autorità di sistema portuale, alla costituzione del suddetto fondo per l'incentivazione del pensionamento anticipato dei lavoratori portuali. Detta destinazione è, infatti, subordinata alla compatibilità con le disponibilità di bilancio delle suddette Autorità. Inoltre, si prevede che le risorse siano trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il MIMS.

La disposizione di cui al comma 3-undecies modifica l'articolo 1, comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di prevedere un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, da destinare agli interventi infrastrutturali di conservazione, manutenzione, riqualificazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali e degli spazi, anche verdi, ad essi strumentali.



La disposizione di cui al comma 3-duodecies reca la copertura finanziaria di cui al comma 3-undecies, stabilendo che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, che presenta la sufficiente disponibilità.

Il comma 3-terdecies apporta modifiche ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, la disposizione novella il comma 5-bis di istituzione, nello stato di previsione del MIMS, un fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinati alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Dalle verifiche effettuate risulta che il costo medio per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida (C, CQC, ecc.) è compreso fra i 2.000 e i 3.000 euro, e pertanto le misure introdotte (importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese), oggetto della presente modifica, appaiono non sufficienti tanto a soddisfare la domanda di autisti da parte dell'autotrasporto, quanto a coprire i costi mediamente sostenuti da ciascun soggetto potenzialmente interessato a svolgere la professione di autista.

Allo stesso Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è attribuito il compito di definire, con proprio decreto, con il nuovo comma 5-ter, le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio predetto, fermo restando il limite di spesa corrispondente alla dotazione del fondo preordinato allo scopo.

Coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di incentivi all'acquisto, la disposizione prevede che il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità prevista e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'erogazione del voucher dovrà avvenire attraverso una piattaforma telematica, realizzata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, potendosi avvalere di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della citata piattaforma sono in ogni caso destinate all'erogazione di ulteriori "voucher".

L'obiettivo della disposizione è favorire – nel quinquennio 2022-2026 – la formazione di circa 10.000 giovani autisti under-35, facendo loro conseguire la patente e ogni altra abilitazione professionale per la guida dei mezzi destinati al trasporto di merci o persone. Ne discendono i seguenti oneri.

Nella tabella seguente si riportano i valori alla base delle stime effettuate.



<i>Periodo</i>	<i>Target formativo (a) Unità</i>	<i>Misura massimo beneficio (b) Euro</i>	<i>Onere (c=a*b)</i>	<i>Piattaforma (d)</i>	<i>Onere totale (c+d) per annum</i>
luglio - dicembre 2022	1.080	2.500	2.700.000	1.000.000	3.700.000
2023	2.160	2.500	5.400.000		5.400.000
2024	2.160	2.500	5.400.000		5.400.000
2025	2.160	2.500	5.400.000		5.400.000
2026	2.160	2.500	5.400.000		5.400.000
	9.720		24.300.000	1.000.000	25.300.000

Il comma 3-quaterdecies non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-quinquiesdecies individua la copertura finanziaria. Si rappresenta che il comma 5-quater, attualmente abrogato, già prevedeva uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022. Pertanto, in ragione delle modifiche apportate dalla disposizione, il comma 3-quindecies reca la copertura finanziaria. In particolare, agli oneri derivanti dal comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La disposizione di cui al comma 3-sexiesdecies ha lo scopo di escludere dalla proroga, in caso di procedura già definita, tutte le tipologie di concessioni richiamate dalla lettera b), del comma 3, dell'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ciò al fine di evitare un regime particolare ed esclusivo per le sole concessioni rilasciate ai sensi dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, uniformando in tal modo le disposizioni attinenti alla materia. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3-septiesdecies, al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.P.A., ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato al trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, comma 11, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019. La disposizione, pertanto, dispone un trasferimento diretto – nel limite massimo di 14 milioni per l'anno 2022 – alla medesima Società, a mero titolo di anticipazione rispetto alle risorse



spettanti. L'obiettivo è garantire la piena ed immediata operatività della Società che, diversamente, vedrebbe fortemente rallentato l'avvio delle sue attività. La disposizione, prevedendo una mera anticipazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente e, nel limite delle stesse, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3-duodevicies, lettera a) è finalizzata a ridurre i tempi di consegna del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia da parte del Commissario di cui al comma 18 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e a consentire al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia di sottoscrivere apposito accordo transattivo con l'attuale concessionario e finalizzato a definire l'entità delle somme effettivamente ancora al concessionario, in relazione alle attività dallo stesso effettuate in forza della convenzione di concessione e dei relativi atti aggiuntivi, assicurando allo stesso le disponibilità di cassa necessaria per onorare gli accordi con i creditori del Consorzio Venezia – Nuova, pervenendo alla chiusura della procedura concorsuale avviata con il ricorso del 1° agosto 2021. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che la disposizione di cui al comma 3-duodevicies, lettera a), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il quadro delle risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'opera è definito (con delibera CIPESS del 9 giugno 2021 ha stanziato ulteriori 538 mln per opere di completamento e miglioramento della difesa e salvaguardia della laguna di Venezia). L'atto transattivo non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che in quanto le risorse riconosciute come spettanti al concessionario in virtù di rinunce e compensazioni reciproche rientrano interamente nelle risorse disponibili a legislazione vigente e non pregiudicano la realizzazione degli interventi programmati.

La disposizione di cui al comma 3-duodevicies, lettera b) è finalizzata a differire al 31 maggio 2022 il termine previsto dal comma 27-bis dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, attualmente fissato al 31 dicembre 2021, per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, che reca la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la disposizione di cui al comma 3-duodevicies, lettera c), modificando l'articolo 95, comma 27-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di semplificare le modalità di aggiornamento degli eventuali allegati al decreto ministeriale di cui al sopra citato comma 27-bis, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-undevicies prevede che la proroga della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. entro tale termine si prevede la conclusione dell'opera emergenziale di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale.

Entro il termine indicato dalla norma saranno poi conclusi gli interventi ancora in corso. In particolare restano da completare i lotti 2 e 4, i quali sono stati interessati da eventi sopravvenuti, quali il fallimento delle originarie imprese aggiudicatrici e l'emergenza COVID-19, che hanno rallentato notevolmente l'iter realizzativo, mentre per i lotti 5 e 6, attualmente aperti al traffico, deve essere completata la sovrastruttura tramite posa in opera del tappeto drenante e la



segnaletica., in modo da assicurare tempi brevi di esecuzione, compatibili con l'emergenza tuttora in corso, che anche recentemente ha visto l'arteria stradale teatro di incidenti mortali.

Si fa presente che attraverso l'utilizzo delle economie valorizzate, è stato proposto ed assentito, in sede di Comitato di Attuazione e Sorveglianza del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Strada Sassari-Olbia, la realizzazione dei seguenti interventi:

- Smart Road (Realizzazione di un sistema di comunicazione con l'utenza a vantaggio della sicurezza stradale e implementazione di interventi "green" anche attraverso la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici);

- Completamento delle strade complanari alla strada Sassari-Olbia.

ART. 10-bis (Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica).

La disposizione, modificando l'art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 2003. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

Commi 1-2

La norma di cui ai commi 1 e 2, intervenendo sugli obblighi a carico dei produttori in materia di etichettatura degli imballaggi, non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 3

Con decreto 12 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 05/12/2021 prot. n. 3027 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, sono stati definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, così come sostituito dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Il fondo citato rimane attualmente disciplinato dall'art. 23, comma 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 che prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste per l'emissione delle quote di CO₂, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo cioè per le misure a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero della transizione ecologica.

Il sopracitato provvedimento ministeriale prevede che al versamento delle somme a titolo di aiuto per i costi delle emissioni indirette sostenuti dai soggetti beneficiari tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, si provveda entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, i tempi tecnici legati all'entrata in operatività delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo rendono necessaria una breve proroga del predetto termine, al fine di consentire che le somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO₂ sostenuti nel 2020, non vadano perdute.



Con la presente disposizione si prevede, pertanto, che – con esclusivo riferimento ai costi per le emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 – il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo venga fissato alla data del **30 giugno 2022**.

Si precisa che le risorse in argomento sono riassegnate dal MEF entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 7661 “fondo per la transizione energetica nel settore industriale” nel bilancio del Mite; si tratta di un capitolo in conto capitale, pertanto tale dotazione potrà essere impiegata nell'anno 2022 coerentemente con quanto previsto dalla disciplina di contabilità pubblica in materia di “trascinamento” degli stanziamenti in conto capitale, con particolare riferimento all'articolo 34-bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009 e all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019.

In relazione a quanto precede, la presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volta, semmai, a scongiurare che somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO2 sostenuti nel 2020, non vengano assegnate ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Comma 4

Al **comma 4** al fine di garantire alle aziende energivore nazionali di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, beneficiarie di condizioni più vantaggiose dal punto di vista dei costi dell'energia, fin dal 2009 si è resa necessaria una apposita disciplina che consentisse - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW - di allineare il loro costo dell'energia a quello dei loro concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato import virtuale.

Tale meccanismo ha dispiegato positivamente i suoi effetti durante il periodo di validità della misura. Ad oggi, infatti, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo già dal 28 dicembre 2019 e dell'interconnector con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un interconnector con l'Austria (150 MW).

Orbene, permanendo in capo agli Assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato import virtuale, il appare opportuna la proroga dell'import virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee. Qualora la misura non dovesse essere prorogata ulteriormente, le industrie energivore sarebbero costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti.

Conseguentemente la norma prevede che l'ARERA potrà aggiornare le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

I meccanismi di copertura degli oneri previsti dalla normativa che si va a prorogare escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti il Fondo di cui al comma 831 della legge n.208 del 2015 è alimentato da versamenti effettuati dalle imprese interessate, e i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato.

Commi 4-bis e 4-ter. La disposizione è volta a rifinanziare, per un importo di euro 100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica. Si rappresenta che la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 564 ha rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019. la disposizione



comporta un onere pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, alla cui copertura si provvede, al comma 4-ter, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente – accantonamento MITE, che presenta adeguate disponibilità.

Comma 5 (Sorveglianza radiometrica)

Nelle more della ridefinizione della disciplina dei controlli radiometrici di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, viene disposta la proroga di 60 giorni del termine ultimo di operatività della disciplina transitoria, di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, da applicarsi fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo recante la disciplina attuativa in materia di controlli radiometrici.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-bis si limita a prorogare il termine entro il quale l'esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5-ter: l'Allegato 1 del D.M. 20 maggio 2015, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuava i seguenti termini per l'effettuazione delle revisioni delle macchine agricole:

Allegato 1 - Testo precedente le modifiche apportate dal D.M. 28 febbraio 2019.

<i>Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)</i>	<i>Tempi</i>
<i>Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973</i>	<i>Revisione entro il 31 dicembre 2017</i>
<i>Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990</i>	<i>Revisione entro il 31 dicembre 2018</i>
<i>Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010</i>	<i>Revisione entro il 31 dicembre 2020</i>
<i>Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015</i>	<i>Revisione entro il 31 dicembre 2021</i>
<i>Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016</i>	<i>Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione</i>

L'art. 3 del D.M. 28 febbraio 2019, pubblicato in GURI e regolarmente registrato dagli organi di controllo, ha rimodulato i termini per l'effettuazione delle revisioni.

Di seguito, la Tabella aggiornata:

Allegato 1

<i>Macchine agricole e macchine operatrici</i>	<i>Tempi</i>
<i>Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2021</i>
<i>Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2022</i>
<i>Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2023</i>
<i>Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019</i>	<i>Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione</i>

Tanto premesso, si evidenzia che la disposizione, nel limitarsi a rimodulare nuovamente la tempistica prevista dai citati decreti ministeriali, non determina alcuna riduzione di gettito, né in



termini di “tasse di concessione governativa” (non ricorrenti nel caso di specie), né in termini di riscossione delle “tariffe a copertura dei costi connessi alle attività di revisione di cui trattasi”.

Al riguardo, si evidenzia, infatti, che fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 5 del DM 20 maggio 2015, recante la disciplina delle modalità di esecuzione della revisione, non è possibile sottoporre i mezzi a revisione e, pertanto, non sono configurabili effetti di natura finanziaria, come confermato dall’avvenuta registrazione da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio e della Corte di Conti del decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

Comma 5-quater: *Prevede la deroga sino al 30 aprile 2022 dagli obblighi di tracciamento in formato elettronico dei medicinali veterinari, di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2021, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e Vetinfo. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica*

Comma 5-quinquies: *Dispone che fino al 31 dicembre 2023 non si applichi l’articolo 12 comma 1 del DPR 357/97 nella parte delle disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020. Il citato decreto direttoriale 2 aprile 2020 si è limitato a fissare i criteri per l’immissione di specie non autoctone di cui al successivo comma 3.*

Si precisa che il comma 3 dell’art. 12 del DPR 357/97, in applicazione dell’articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE, vieta l’immissione di specie non autoctone, salvo specifica autorizzazione concessa dal MITE, secondo le procedure di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 12. La riportata procedura autorizzatoria è stata introdotta con il DPR 102/2019 mentre, in precedenza, non era consentita in alcun modo l’immissione di specie non autoctone.

La disposizione non prevede quindi alcuna procedura che consenta l’immissione di specie non autoctona con modalità non conformi al dettato della Direttiva 92/43/CEE in quanto non modifica la imprescindibile necessità di preventiva verifica dell’assenza di pregiudizio agli habitat naturali, alla flora e alla fauna, che è prevista dalla sovraordinata e già richiamata normativa unionale quale condizione essenziale per l’immissione in natura di specie non autoctone.

In tal senso, infatti, restano non modificati dalla norma in esame i commi 3,4 e 5 dell’articolo 12 del DPR 357/97, che impongono l’autorizzazione del MITE, per le immissioni di specie ittiche non autoctone (sinonimi: aliene, non locali, alloctone), concessa qualora una valutazione condotta da ISPRA-SNPA verifichi che tali immissioni non arrecano pregiudizio agli habitat naturali, alla flora e alla fauna, previste dalla Direttiva Habitat. Ciò anche tenuto conto che la disposizione non modifica il comma 3 dell’articolo 12 del DPR 357/97 che ribadisce il divieto di immissione in natura di specie non autoctone, che rimarrebbe pertanto vigente.

*Qualora gli enti locali interpretassero la modifica normativa introdotta dalla disposizione nel senso di una liceità dell’immissione di specie non autoctone, comprese specie in grado di produrre rilevanti impatti sulla biodiversità, le eventuali immissioni sarebbero in contrasto con l’art. 22 comma b della direttiva Habitat 92/43/CEE creando rischi di possibili procedure di infrazione da parte degli organi comunitari, con rilevanti effetti economici sul bilancio pubblico. Inoltre, tale interpretazione porterebbe a immissioni di pesci alieni invasivi, ad oggi illegittime, causando rilevanti impatti sulla biodiversità fluviale del Paese e comportando rischi di estinzione o di peggioramento dello stato di conservazione di specie tutelate dalla soprarichiamata Direttiva (quali ad es: *Salmo marmoratus*, *S. macrostigma*, *Austropotamobius pallipes*, *Barbus spp.*, etc.), con ulteriori rischi di procedure di infrazione per l’Italia da parte dei competenti organi comunitari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 5-sexies: *L’articolo 40 del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 (c.d. RED II) ha previsto l’esclusione dal 1° gennaio 2023, dell’olio di palma e suoi*



derivati dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ("Low-ILUC risk"), nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea. Tale regolamento, previsto dalla stessa direttiva RED II, detta i criteri generali su cui basare la certificazione di sostenibilità, ma l'UE non ha ancora provveduto ad emanare un ulteriore regolamento delegato, previsto dall'articolo 30 comma 8 della sopracitata direttiva, che dovrà definire le modalità attraverso cui verificare il rispetto di tali criteri. La mancata adozione del regolamento rende di fatto inapplicabile l'articolo 40 del Dlgs 199/2021, decretando de facto la chiusura degli impianti di produzione di energia rinnovabile da bioliquidi sostenibili che, pur volendo, non potranno in alcun modo produrre una certificazione che al momento non può essere rilasciata. In questo modo si creerebbero importanti ripercussioni dal punto di vista economico e occupazionale, minando un settore che crea lavoro in zone spesso caratterizzate da un tessuto produttivo povero e si contribuirebbe ad aggravare la grave crisi energetica in cui si trova il Paese, provocando lo spegnimento di circa 800 MW di potenza installata in grado di generare oltre 6 TWh annue di energia elettrica rinnovabile. Per questi motivi la disposizione di cui al comma 5-sexies interviene sul sopracitato articolo 40 spostando la scadenza al 2025 e specificando che l'entrata in vigore non possa comunque avvenire prima di un anno dall'emanazione del Regolamento delegato, così da permettere al settore di adeguarsi alle nuove regole; si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Comma 5-septies: *La disposizione proroga al 2022 la disciplina di sostegno, di natura sostanzialmente transitoria a favore di nuovi impianti di biogas fino a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli, anche informa consortile, la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto.*

Tali specifiche categorie di impianti continuano nel 2022 ad accedere secondo le modalità e le tariffe previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016.

Il Gestore dei servizi energetici forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo specifici criteri di priorità, definiti dalla legge, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando.

Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente ASOS della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5-octies: *La norma presenta carattere ordinamentale in quanto si limita a indicare un termine entro il quale procedere alla rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, già prevista a legislazione vigente (specificamente all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Comma 5-novies: *La disposizione estende il finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Mite, con particolare riferimento alla VIA e alla VAS, fino al 2035.*

L'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva previsto un finanziamento di 1 milione di euro per tali attività limitatamente all'anno 2022, che ora viene pertanto prorogato fino al 2035.



Comma 5-decies: per la copertura degli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il clima di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Si precisa che il fondo presenta una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Pertanto, per le annualità dal 2023 al 2035 il fondo di cui al citato comma 498 presenta adeguata copertura finanziaria per la copertura degli oneri previsti dalla disposizione.

ART. 12 (Proroga di termini in materia di turismo)

Il comma 1 estende al 30 giugno 2022 la copertura assicurativa sanitaria, a carico delle regioni, in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale.

Il termine del 31 dicembre 2021, oggetto di proroga sino al 30 giugno 2022, riguarda solo il periodo della copertura assicurativa (previsto dall'articolo art. 43-ter, DL n. 73/2021) e, pertanto, il differimento del periodo di vigenza della polizza (che, comunque, dovrà essere stipulata entro l'anno in corso) non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La ratio della disposizione è legata al fatto che le risorse sono state impegnate solo ultimamente in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (che devono stipulare le polizze assicurative) e, quindi, occorre consentire loro di stipulare polizze (entro il corrente anno, con le risorse a disposizione) che coprano un periodo che vada oltre il 31 dicembre. (bonus terme)

Il comma 2 introduce un onere procedurale nei confronti degli enti termali ai fini della richiesta di rimborso del valore dei buoni termali. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 2-bis e 2-ter.

Il comma 2-bis, al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, prevede di prorogare, in via eccezionale, al 31 dicembre 2024 la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, in scadenza entro il 31 dicembre 2021, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato". Considerato che la disposizione in questione, per le predette finalità connesse alla situazione emergenziale in essere, interviene, in via eccezionale, esclusivamente sulla durata delle predette concessioni e locazioni ad uso commerciale, rimangono invariate le altre condizioni contrattuali delle concessioni e locazioni oggetto di proroga, ivi compreso l'obbligo a carico dei soggetti titolari della concessione/locazione prorogata di corrispondere il canone dovuto allo Stato, pena la risoluzione del contratto. Il secondo periodo del predetto comma 2-bis prevede, altresì, che la suddetta proroga non si applica nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti di locazione ovvero atti di concessione. Tale deroga si giustifica in quanto l'eccezionale proroga disposta dalla disposizione in questione fa riferimento a contratti di locazione/atti di concessione in scadenza al 31.12.2021 e quindi, in base al principio di conservazione degli atti amministrativi, è necessario preservare l'efficacia giuridica degli atti relativi a procedimenti amministrativi definiti e già conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (es. procedure di gare per l'individuazione del nuovo concessionario già



aggiudicate; nuovi contratti/concessioni già stipulati), anche al fine di non esporre l'Amministrazione competente ad eventuali richieste di risarcimento danni.

Alla luce di quanto sopra, non si rinvergono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 2-quater

L'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individua, tra l'altro, le circostanze nelle quali ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, di soggiorno, di pacchetto turistico. Tale impossibilità è stabilita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile che prevede, nei contratti con prestazioni corrispettive, che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Tale misura si applica ai contratti stipulati da una pluralità di soggetti individuati dall'articolo in esame, quali, ad esempio, quelli impossibilitati negli spostamenti a causa dell'emergenza COVID-19 perché in quarantena o positivi al virus COVID-19 o che hanno programmato la partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi annullati, sospesi o rinviati dalle autorità.

Sono stabilite le modalità e i termini mediante i quali i soggetti comunicano al vettore, alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.

Conseguentemente entro trenta giorni da tale comunicazione, il vettore o la struttura ricettiva provvedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro due anni dall'emissione.

Poiché i primi voucher sono stati emessi nel mese di marzo 2020, scadranno entro marzo 2022; sicché, la proroga semestrale, consentirà di posticipare la validità di tali titoli al settembre 2022.

Ciò in quanto, la pandemia da Covid-19 è ancora in corso e, quindi, molti titolari dei voucher non hanno potuto ancora utilizzarli.

In caso di mancata proroga, gli operatori economici interessati sarebbero costretti a fare fronte ad un elevato numero di richieste di rimborso, con conseguente rischio insolvenza.

La proroga, quindi, da un lato consentirà ai consumatori di ottenere il bene primario avuto di mira (viaggio, soggiorno, ecc.) e, dall'altro, eviterà di mettere in difficoltà gli operatori economici del settore in questo delicato momento, posticipando il termine di scadenza, attualmente previsto in ventiquattro mesi dalla data di emissione del titolo, di ulteriori sei mesi.

Già precedentemente il termine era stato prorogato di sei mesi (da 18 a 24 mesi), dall'articolo 30, comma 4bis, del D.L. n. 41 del 2021, senza che la modifica generasse nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allo stesso modo, la disposizione de qua non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

Comma 1 (Gestione commissariale Roma)

Il comma 1 proroga sino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui il comune di Roma Capitale presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo in data anteriore al 28 aprile 2008 ai fini della rilevazione della massa passiva del piano di rientro.

La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

Comma 2 (Proroga termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani)La disposizione, al comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell'art.12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.



Si tratta, in particolare, della proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 12 entro il quale, per il completamento degli interventi urgenti necessari nello stabilimento Stoppani, il MITE si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, del Prefetto di Genova, oltre che della proroga del termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in base all'ordinanza 5 dicembre 2006, n. 3554 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto)

La norma, invero, ha lo scopo di allineare tutti i termini previsti dall'art. 12 in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- € 2.582.284,50 a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;

- € 14.844.288,75 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);

- € 5.000.000,00 di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

Comma 3 (commissario Cortina d'Ampezzo)

La disposizione introdotta al comma 3 è finalizzata a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis

Integra l'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che le risorse destinate al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo siano trasferiti direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata.

La disposizione prevede una semplificazione amministrativa contabile in tema di trasferimento delle risorse per i giochi del mediterraneo di Taranto e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 (Titolarità dei crediti e debiti Gestione Commissariale Roma)

La disposizione, al comma 4, disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Alla data dell'ultima proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei confronti della Regione Lazio risultano contabilizzati debiti per un importo complessivo di € 46.093.728,01 e crediti per un importo complessivo di € 94.201.711,78.

Si rammenta che l'art. 1 comma 932-bis della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede quanto segue:

“A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia



esigibilità', destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale. ».”

La disposizione in questione prevede un'anticipazione delle operazioni previste dalle lettere b, c, e d, del sopra citato art. 1 comma 932-bis della legge n. 145 del 31 dicembre 2018.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche e non inficia la sostenibilità finanziaria della Gestione Commissariale in quanto, come espressamente riportato nella citata proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- “il debito di competenza della Gestione Commissariale risulti finanziariamente sostenibile, in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, ammontano complessivamente a circa € 5,13 miliardi risultando dunque in linea con la somma del valore del debito commerciale residuo, pari € 2,77 miliardi, e del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,44 miliardi.”
- “La sostenibilità del Piano di Rientro, tra l'altro, è già implicitamente garantita dalla normativa vigente, giacché non è previsto un termine finale per i contributi annui assegnati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
- “D'altra parte, va rilevato che, come riportato nelle precedenti proposte di aggiornamento del Piano, l'analisi dei flussi di cassa viene effettuata prudenzialmente senza considerare gli incassi sul fronte della massa attiva.”

Comma 4-bis

La disposizione di cui al comma 4-bis è finalizzata ad estendere i poteri di ordinanza, anche in deroga, già previsti per il Commissario Straordinario del Sisma Centro Italia, rispettivamente, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dall'articolo 11, secondo comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 al Commissario straordinario per il sisma dell'isola di Ischia cui la disposizione attribuisce altresì la possibilità di un avvalimento della struttura del sisma 2016. All'attuazione della disposizione, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Commi 4-ter e 4-quater

Con i commi 4-ter e 4 quater al fine di consentire un'accelerazione della ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto, si estendono ai territori del sisma dell'isola di Ischia procedimenti già previsti per i territori colpiti dal sisma del 2016, la disciplina relativa alla concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 12 del sopra richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, misure di semplificazione utile, nonché i programmi straordinari di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Le disposizioni hanno carattere procedurale-ordinamentale.

Comma 4-quinquies

Il comma 4-quinquies consente di applicare il contributo anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ivi compresi i casi di demolizione e ricostruzione, nel limite delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 25 comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; conseguentemente non si rilevano effetti finanziari negativi.



ART. 13-bis (Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova)

Si incrementa di 1 milione di euro per il 2022 il fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova (Art. 1, comma 813, l. 234 del 2021). La disposizione comporta un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che presenta adeguate disponibilità.

ART. 13-ter (Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il comma 1 autorizza il Commissario del Governo per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il comma 2 prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

ART. 14 (Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)
(Revisione della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione)

L'articolo 14, ai commi 1 e 2, non comporta nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo gratuito, come previsto espressamente dalla norma, e la proroga dei contratti di fornitura in essere trova copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio autonomo di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2-bis, di natura interpretativa, è volto a considerare che il differimento dei termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 – che stabilisce l'abrogazione dei contributi diretti all'editoria – esplica i suoi effetti anche in relazione all'eccezione relativa alle imprese beneficiarie disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 70 del 2017 che inserisce tra i beneficiari anche le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria (e non totalitaria come è a regime) da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro. Ferma restando l'impossibilità di individuare a priori il numero dei soggetti che potranno avvalersi del differimento dei termini per la trasformazione in enti senza fini di lucro, si evidenzia che il meccanismo della contribuzione diretta è normativamente ancorato al tetto di spesa delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per il pluralismo dell'informazione di cui alla legge n. 198 del 2016. Infatti, le disposizioni che regolano la contribuzione diretta (D.Lgs. n. 70 del 2017) prevedono che in caso di superamento delle risorse disponibili si debba procedere al riparto proporzionale tra i beneficiari dei contributi, rendendo quindi impossibile superare l'ammontare



del tetto di spesa prefissato. La disposizione non comporta, quindi, nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il **comma 2-ter** proroga, con riferimento all'anno di contribuzione 2022, le disposizioni di cui all'articolo 96 del D.L. n. 104 del 2020 che rendono meno stringenti i requisiti per l'erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici di giornali editi da cooperative giornalistiche e no-profit.*

In particolare sono prorogate le disposizioni che prevedono:

- una riduzione del rapporto tra copie vendute e copie distribuite (comma 3);*
- la postergazione dei pagamenti rispetto alla rendicontazione dei costi (comma 4);*
- la parificazione del contributo a quello percepito nell'esercizio precedente (comma 5).*

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non incide sulla platea dei destinatari del contributo pubblico, mentre il vincolo economico - limitandosi a mantenere invariato il livello del contributo per l'anno 2021 rispetto a quello dell'anno 2020 - è coperto dagli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge n. 198 del 2016

La disposizione del **comma 3** prevede che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) per il 2021 concorrono per il 60% alla formazione del reddito complessivo.

La legislazione vigente prevede per il periodo 2021-2023 la concorrenza alla formazione del reddito complessivo per il 60% del loro ammontare e per il periodo 2024-2026 per il 30% del loro ammontare.

Utilizzando gli stessi dati e la metodologia adottati per la relazione tecnica a corredo della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	0,558	1,534	4,396	6,998	5,103	0,409	0	0
Addizionale regionale	0	0	0,03	0,081	0,232	0,361	0,246	0	0
Addizionale comunale	0	0	0,015	0,037	0,106	0,152	0,08	-0,028	0
Totale	0	0,558	1,579	4,514	7,336	5,616	0,735	-0,028	0

Agli oneri, pari a 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il comma 4 incrementa il fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base (ex art. 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020) di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 3

*Il **comma 4-bis** reintroduce, per l'anno 2022, il contributo per la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nei limiti di 2 milioni di euro annui.*

La disposizione trova copertura nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge n. 198 del 2016 (quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

*Il **comma 4-ter** proroga di ulteriori 12 mesi i termini relativi all'abrogazione dei contributi diretti all'editoria prevista nel comma 810 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.*

Ordinariamente, l'erogazione dei contributi diretti all'editoria è coperta dalle risorse che annualmente affluiscono al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito con la legge 26 ottobre 2016, n. 198. A fronte della prevista abolizione dei contributi diretti, nell'ambito dello stesso comma 810, alla lettera d) si prevede il riutilizzo delle risorse del Fondo – ove non più destinate ai contributi diretti – a copertura di altri strumenti di sostegno all'editoria da individuare con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proroga non comporta, quindi, oneri aggiuntivi rispetto alle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.



Le disposizioni che regolano la contribuzione diretta (D.Lgs. n. 70 del 2017) prevedono, tra l'altro, che in caso di superamento delle risorse disponibili si debba procedere al riparto proporzionale tra i beneficiari dei contributi, rendendo quindi impossibile superare l'ammontare del tetto di spesa prefissato. A tal proposito si evidenzia, altresì, che negli ultimi tre anni non è stato mai necessario ricorrere al suddetto riparto proporzionale tra i beneficiari in quanto le risorse del Fondo per il pluralismo sono risultate adeguate alle necessità.

Sulla base di tali elementi non si rilevano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il **comma 4-quater** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. La norma oggetto della presente proroga ha già differito al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza delle concessioni, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021. La proroga in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle concessioni prorogate si applicano le medesime condizioni economiche.*

*Il **comma 4-quinquies** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022 al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative disposizioni di attuazione.*

*Il **comma 4-sexies** dispone che agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

ART. 15 (Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa)

Si dispone la modifica dell'art. 105 **comma 3-bis** del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1, lett. b), riguardanti interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di 15 milioni di euro, possano essere spese fino al 31 dicembre 2022.

Alla copertura dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Si introduce altresì, nel medesimo articolo 105, il **comma 3-ter**, che dispone un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per l'università degli studi di Roma "Tor Vergata" al fine di promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

ART. 16 (disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

I **commi 1 e 2**, prorogano sino al 31 dicembre 2022 misure urgenti in materia di processo civile e penale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Il **comma 1-bis** interviene in tema di partecipazione alle udienze da remoto delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, nel contesto delle misure straordinarie adottate per garantire tanto la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto - quanto il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti penali.*



In particolare, si prevede che l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possa proseguire fino alla data di cessazione dello stato emergenziale epidemiologico da Covid-19.

Dal punto di vista finanziario, trattandosi di una precisazione dell'efficacia temporale dell'applicazione delle misure attualmente utilizzate, non si ravvisano riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti connessi sono assicurati con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 3 (Proroga di termini in materia di giustizia tributaria - udienze da remoto processo tributario)

Per quanto concerne la disposizione introdotta dal comma 3 si rappresenta quanto segue: l'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha disposto, in concomitanza dello stato d'emergenza per la pandemia in corso, la possibilità dello svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario e lo scambio di note scritte. La deroga all'ordinario svolgimento delle udienze, prevista fino al 31 luglio 2021 dal citato articolo, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, del decreto-legge n. 105 del 2021 (al punto 19 dell'allegato A).

La disposizione, *che proroga ulteriormente al 30 aprile 2022 il suddetto termine*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano lo svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione del COVID. *L'ultimo periodo del comma prevede che entro lo stesso termine del 30 aprile 2022 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi. La disposizione non determina novi o maggior oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'art. 4, comma 40, della legge 183/2011 prevede espressamente che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie non danno diritto ad alcuna indennità.*

Comma 3 bis . La disposizione prevede la modifica dell'art. 4, comma 40, primo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevedendo che le procedure di interpello per il trasferimento dei giudici tributari siano svolte almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'art. 4, comma 40, della legge 183/2011 prevede espressamente che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie non danno diritto ad alcuna indennità.

Comma 4 (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Con il comma 4 si proroga al 31 dicembre 2022 quanto disposto all'articolo 75 del decreto-legge n. 73/2021 in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze relative ai procedimenti penali militari. Trattandosi di disposizione meramente procedurale, peraltro già in corso di applicazione, continua ad essere attuata con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente. Si esclude, pertanto, che essa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 (Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

La disposizione di cui al comma 5 proroga sino al 31 marzo 2022 disposizioni in materia di processo amministrativo aventi carattere meramente ordinamentale, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 (misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

La disposizione di cui al **comma 6** reca unicamente norme di natura ordinamentale in quanto si limita a stabilire che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza



di pubblico continuano a celebrarsi a porte chiuse; pertanto essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 (misure per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Corte dei Conti)

La disposizione di cui al **comma 7**, concernente la proroga delle misure previste dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7-bis. Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022, dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai punti 18, 19 e 20 dell'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 in materia penitenziaria e, nella specie: il comma 2 dell'articolo 28 (durata delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà), il comma 1 dell'articolo 29 (durata straordinaria dei permessi premio), ed il comma 1 dell'articolo 30 (disciplina della detenzione domiciliare) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con le disposizioni in commento, di natura ordinamentale, si realizzano interventi di contenimento dei contagi ed al contempo rappresentano strumenti di deflazione della popolazione carceraria, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà e di coloro che usufruiscono di permessi premio nonché incrementando le misure di detenzione domiciliare, pertanto sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 17 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

La disposizione di cui al **comma 1** proroga, fino al 31 dicembre 2022, il regime speciale in materia di settori di rilevanza strategica. Nello specifico, la proroga di cui al comma 3-bis riguarda il regime temporaneo degli obblighi di notifica, da parte delle imprese, e del potere di veto, da parte del Governo, alle delibere, atti e operazioni di modifica della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (che comporterebbero minaccia o grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti); la proroga di cui al comma 3-quater riguarda l'esercizio temporaneo di regolamentazione o di veto, da parte del Governo, all'acquisto di partecipazioni di quote di proprietà di società che operano in settori strategici.

Dalle predette proroghe non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le attività previste dalla presente modifica saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 18 (Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini)

La modifica al comma 139 è legata al fatto che fissare un plafond produttivo di almeno 30 tonnellate in luogo delle 5 previste dalla norma possa essere adeguato alle reali attività produttive degli areali nazionali interessati alla coltivazione dei cereali; al di sotto di tale limite le quantità prodotte sono destinate prevalentemente ad un utilizzo interno alla stessa azienda quale prodotto o parte di esso da utilizzare tal quale o da miscelare alla frazione "proteica" ottenuta internamente in azienda o acquisita sul mercato per realizzare miscele di alimenti (feed) da destinare agli allevamenti aziendali. Si è ritenuto inoltre di dover escludere dall'obbligo le aziende di prima trasformazione solo per la fase di trasferimento del prodotto finito a terzi in quanto è sufficiente arrestare alla fase del carico il monitoraggio della produzione cerealicola.

La modifica al comma 140 deriva dal fatto che si è constatato che l'arco temporale di 7 giorni lavorativi determina un carico amministrativo eccessivo; tale limite, in taluni casi, risulta impossibile da rispettare da parte delle imprese dati i contestuali adempimenti già previsti a carico delle stesse; la fissazione di un arco temporale maggiore, ovvero trimestrale, facilita l'azione amministrativa e consente alle imprese di adeguarsi agevolmente alle nuove incombenze.



Al comma 142 si ridefinisce il quadro sanzionatorio al fine di renderlo coerente con la finalità della norma che è quella di realizzare un monitoraggio per migliorare il flusso informativo alle filiere interessate al fine di incentivare azioni operative tese a valorizzare la produzione nazionale; non si ritiene necessario pertanto istituire un regime sanzionatorio sproporzionato e punitivo per gli operatori che svolgono le attività in un contesto gestionale dominato da un numero elevato di variabili imponderabili. La disposizione si rende inoltre necessaria al fine di consentire un congruo periodo di sperimentazione nell'attuazione della misura e si prevede pertanto che le sanzioni di cui al comma 142 si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Le disposizioni sono pertanto di carattere ordinamentale e incidono su un complesso di commi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nell'ambito della quale il comma 143, su cui non interviene la disposizione in commento, prevede che all'attuazione dei commi da 139 a 142 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

ART. 18-bis. (Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Modifica l'art. 78, comma 1-quater, del D.L. 18/2020, che prevede che in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possano rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al successivo comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In particolare, tale disciplina viene estesa a tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dalla proroga in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18-ter (Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

La disposizione è volta a consentire a tutte le imprese agricole interessate dalla declaratoria di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, di presentare domanda di contributo a fronte dei danni provocati da Xylella fastidiosa, in quanto la scadenza originaria, coincidente con numerosi ulteriori adempimenti relativi ai pagamenti diretti della politica agricola comune e al Programma regionale di sviluppo rurale, non ha permesso una adeguata partecipazione degli aventi diritto. La disposizione pertanto non amplia la platea dei beneficiari né modifica i requisiti necessari per la concessione del contributo e non determina pertanto nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18-quater (Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

La disposizione, riferita al credito di imposta a favore dei cuochi professionisti, istituita dai commi da 117 a 123 della legge 30 dicembre 2020, n.178, estende il periodo di ammissibilità delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e riconduce gli aiuti (ora previsti con riferimento al Temporary framework) al regolamento de minimis.

Le vigenti disposizioni contenute ai precitati commi 117 e seguenti, in particolare, prevedono, in favore degli esercenti l'attività di cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, un credito di imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività (commi 117 e 118). L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023 (comma 119) e viene erogata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19 (comma 123).



La disposizione prevede opportune modifiche alla norma sopra indicata, volte ad ampliare fino al 31 dicembre 2022 il periodo preso in considerazione ai fini della ammissibilità delle spese sostenute dai destinatari.

La modifica proposta risulta necessaria in quanto il periodo preso in considerazione dalla vigente formulazione della norma ai fini della ammissibilità delle spese (1° gennaio 2021-30 giugno 2021), non risulta allineato all'analogo periodo (annualità 2021-2023) in relazione al quale è disposto il limite massimo di spesa.

Ulteriore criticità posta dalla configurazione vigente della misura è data, tuttavia, dalla previsione che assoggetta l'erogazione dell'agevolazione al rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19 adottato dalla Commissione europea, considerato che con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, che continuerebbe a non consentire che i benefici siano accordati successivamente a tale data.

La disposizione, pertanto, apporta una necessaria integrazione, che, riformulando il comma 123, riconduce l'intervento all'applicazione della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e delle successive disposizioni per il riconoscimento degli aiuti de minimis, anziché al citato Quadro Temporaneo della Commissione europea.

Tenuto conto, infatti, della modesta entità degli aiuti riconosciuti a ciascun beneficiario, che ammontano ad un massimo di 6.000 euro, tale tipologia di aiuti appare quella più idonea a garantire l'efficace funzionamento della misura e a risolvere la rilevata criticità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le agevolazioni concedibili entro il limite di spesa previsto dalla norma originaria .

ART. 18-quinquies. (Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali)

Il comma 1 estende anche all'anno 2022 la disciplina introdotta dall'articolo 3-bis del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che, al fine di consentire la pubblicazione del casellario giudiziale dei candidati in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede che il Ministero della giustizia deve garantire, nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione, l'apertura degli uffici del casellario giudiziario della procura della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di corte di appello. Per l'attuazione della norma si rende necessario l'espletamento, da parte del personale che presta servizio presso il casellario giudiziario, di prestazioni di lavoro straordinario, in aggiunta al normale orario lavorativo, così come peraltro già avviene a legislazione vigente per lo svolgimento di altri adempimenti connessi alle procedure elettorali. Il personale giudiziario viene infatti chiamato ad espletare particolari attività sia in relazione alle operazioni pre-elettorali che a quelle successive alle consultazioni stesse, provvedendo all'aggiornamento delle liste dei Presidenti di seggio elettorale nonché alle relative nomine e alle notifiche delle stesse; cura l'organizzazione, la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali per lo svolgimento delle consultazioni istituiti presso gli Uffici giudiziari e nel contempo garantisce l'apertura, anche nei giorni delle votazioni, dei Casellari giudiziari presso le Procure della Repubblica, che devono rilasciare i certificati penali occorrenti. Al fine di quantificare le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale in servizio presso il Casellario giudiziario, è stato ipotizzato l'impiego, per ciascun ufficio del Casellario dei 26 distretti di Corti d'appello, di n. 2 unità di personale della III Area F1, per 2 giorni festivi, per 8 ore di straordinario pro-capite per ciascuna giornata (sabato e domenica), per due tornate elettorali all'anno, come rappresentato nella seguente tabella:



<i>Distretti di CdA</i>	<i>Unità di personale (III F1)</i>	<i>Ore straord. festivo per 2 giornate pro-capite</i>	<i>Aliquota oraria straord. festivo (III F1)</i>	<i>Onere lordo dipendente</i>	<i>Contributi previdenziali (24,20%)</i>	<i>IRAP (8,5%)</i>	<i>TOTALE</i>	<i>n. tornate elettorali annue</i>
26	2	16	16,77	13.952,64	3.376,54	1.185,97	18.515,15	2 37.030,30

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1, pari ad euro 37.031 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 19 (proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

Sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 1, comma 400, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la suddetta disposizione, intervenendo sull'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine di prevenire i rischi di contagio e di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, consentendo lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni di voto per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, e dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021.

Ai fini della quantificazione degli oneri, va considerato che le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (1 presidente e 5 componenti). I seggi speciali sono, invece, composti da tre unità (1 presidente e 2 componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150,00 euro per ciascun presidente di sezione e a 120,00 euro per gli altri componenti, il costo unitario di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125,00 euro. Per quanto concerne i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90,00 e a 61,00 euro; pertanto, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318,00 euro.

Nel prospetto che segue è indicato il calcolo effettuato per singolo seggio speciale e per singola sezione ospedaliera con la maggiorazione del 50% prevista dalla norma:

	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318,00	1.125,00

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Comune di Roma Capitale in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 presenti nel territorio del collegio



uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, gli oneri derivanti dal comma 2, possono essere quantificati in euro 10.566,00 per complessive 72 unità, come riportato nella seguente tabella:

sezioni ospedaliere	seggi speciali	totale unità	totale oneri
6	12 (2x6)	72 (6x6+3x12)	10.566,00 euro (6x1.125,00+12x318,00)

Alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2022, si provvede ai sensi del comma 4. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del decreto-legge n. 117 del 2021 – al quale pure rinvia la norma in esame – contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. In particolare, i citati commi 1, 2 e 3 presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, lettera a), il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come si è verificato in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che siano assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080,00 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1.

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali, va tenuto conto che, come sopra rammentato, le operazioni di voto per la consultazione elettorale *de qua* si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Pertanto, a titolo precauzionale, va ipotizzato che le operazioni di votazione e le successive operazioni di accertamento dei votanti, scrutinio e confezionamento dei materiali elettorali si svolgano nell'arco di 28 ore.

In base alle tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale 13 febbraio 2014) il costo orario medio del personale specializzato può essere quantificato in euro 16,50 e, quindi, in via prudenziale in euro 20. Il costo per ogni sezione elettorale è, quindi, stimabile in 560,00 euro (28x20,00). Le sezioni interessate dalla elezione elettorale suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1 sono 218; pertanto, l'onere complessivo concernente l'articolo 1, comma 2, può essere stimato in euro 122.080,00 (218x560,00).

Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo.

Il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021. Tale protocollo, adottato in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del *virus*, prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e di uscita nonché rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi.

Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, occorre tenere presente che l'elezione suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1 interesserà 218 uffici di sezione, di cui 6 istituiti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno,



dunque, conteggiati 212 uffici di sezione (218-6) per un totale di 1.272 componenti (6x212) e di 186.639 elettori. Con specifico riferimento alla scorta di mascherine chirurgiche, occorre altresì considerare che il 20% di 186.639 elettori è pari a 37.328 unità.

Nel territorio del collegio uninominale *de quo* sono presenti 6 strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno, quindi, conteggiati 6 sezioni elettorali ospedaliere e 12 seggi speciali, per un numero complessivo di 72 unità (6x6+12x3).

Al riguardo, è stata effettuata una stima che tiene conto di costi unitari presunti sulla scorta di una verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Pertanto, si ritiene che il relativo onere possa essere stimato in circa euro 26.866,00, per il cui dettaglio si rinvia al seguente prospetto.

Costo dispositivi di protezione individuale per l'elezione suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1

	Mascherine chirurgiche (12 per componente sezioni ordinarie + 20% scorta elettori)	Mascherine ffp2 (8 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Guanti (16 per componente sezioni ordinarie, sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Confezioni gel da 500 ml (6 per sezione ordinaria/ospedaliera Covid-19 + 2 per seggio speciale Covid-19)	Camici (20 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Visiere (1 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)
Quantità	52.592 (1.272x12+37.328)	576 (8x72)	21.504 (1.272x16+72x16)	1.332 (6x212+6x6+2x12)	1.440 (20x72)	72 (1x72)
Costo unitario	0,13 euro	1,00 euro	0,12 euro	6,00 euro	8,00 euro	5,00 euro
Costo totale	6.836,96 euro	576,00 euro	2.580,48 euro	7.992,00 euro	11.520,00 euro	360,00 euro

Agli oneri del comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 che presentano la necessaria disponibilità.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 132.646,00, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 20 (Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

La disposizione modifica il Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti" del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con il quale sono state attuate nell'ordinamento interno le previsioni della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al fine di allineare le relative disposizioni alla nuova durata, disposta in data 18 novembre 2021 dalla Commissione europea con l'adottare la sesta modifica al suddetto Quadro temporaneo.

Le norme oggetto di modifica adempiono agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19.

Dalle modifiche in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il regime-quadro del succitato DL n. 34/2020 (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva



autorizzazione, come previsto dall'articolo 61 del DL cit. che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto.

La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni elencate nonché in via generale nell'articolo 62 del succitato DL.

Art. 20-bis. (Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

Si interviene sull'articolo 42-bis del DL n. 104/2020 prorogando dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine per il riversamento dello sgravio IRAP, di cui all'art. 24 del DL n. 34/2020, da parte dei soggetti che non sono in linea con i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Al riguardo, si stima che l'ulteriore proroga disposta dalla disposizione non determina variazioni in termini finanziari rispetto alle previsioni alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020 non erano state ascritte maggiori entrate.

ART. 21 (Imprese di interesse strategico nazionale)

Soppresso

ART. 22 (Green pass San Marino)

L'articolo 22, recante disposizioni urgenti per la Repubblica di S. Marino concernenti la campagna vaccinale anti COVID-19, riveste natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23 (Dirigenti medici)

Si sostituisce l'art. 19, comma 5-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, oltre ad avere valenza meramente ordinamentale, si specifica che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.

ART. 24 (Disposizioni finanziarie)

Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

22/02/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

